

“PER ISTIRPARE QUESTA MALIGNA E PESTIFERA CONTAGIONE”.
SANITÀ PUBBLICA E DIRITTO PENALE
DURANTE LA PESTE DI SAN CARLO (1576-1577)

“TO EXTIRPATE THIS MALIGNANT AND PESTIFEROUS CONTAGION”.
PUBLIC HEALTH AND CRIMINAL LAW
DURING SAN CARLO PLAGUE (1576-1577)

Raffaella Bianchi Riva
Università degli Studi di Milano
raffaella.bianchi@unimi.it

Abstract english: The plague that broke out in Milan between 1576 and 1577, during the episcopate of Carlo Borromeo, is worthy to be investigated as far as regards the legal measures adopted by the Milanese government to deal with the epidemic, within a broader reflection on the relationship between policy and society in the Early Modern period. As a matter of fact, the provisions enacted during the San Carlo plague, for their “extraordinary” character, allow to carry out an overall consideration about government practices during the emergencies, in balancing out public health and individual freedom. After the “black death” of 1348, governments established temporary magistracies in order to manage public health. During the 15th and 16th centuries, these magistracies became permanent, resulting in an increasing intervention of the State in the matters of public health.

Also in Milan, these officials were initially limited to the periods of plague, but, in the 15th century, they were transformed in permanent assignments. Officially established as a collegiate magistracy in 1534 by Francesco II Sforza, this magistracy was regulated in the *Novae Constitutiones*. Chaired by a senator and composed of two quaestors, two collegiate doctors, a legal auditor and a secretary, the *officium Praefectorum Sanitatis Domini Mediolani* enacted and enforced the laws aimed at safeguarding public health throughout the State.

In order to fight the plague between the Middle Ages and the Early Modern period, governments – through the magistracies of health – passed “exceptional” rules (since they related to particular situations or specific cases, such as wars, and derogated from the general principles of the legal system).

Authors of juridical treatises on plague connected these measures to the legal categories of *necessitas* and of the *publica utilitas*, that allowed to justify the action of political authorities in cases of emergency, even when derogating from ordinary rules.

- ❖ Italian Review of Legal History, 6 (2020), n. 11, pagg. 255-292
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.13130/2464-8914/14890

Remedies adopted by political authorities in order to prevent the spread of epidemic restrained the freedom of movement: when a plague broke out, governments – according to common practices – control movements of people and goods in order to reduce contagions, through increasingly restrictive measures as the situation worsened.

Since population used to oppose such restrictions, the provisions passed by governments aimed not only at protecting public health, but also at controlling what we now call “public order” within the city.

In handling with plague epidemics, governments made broad use of criminal law with an intimidating function. Thus, the violation of the anti-contagion measures was strictly punished. Penalties, that were to be applied according to the *arbitrium* of the magistracy, worsened when people did not abide by the rules.

According to Ludovico Antonio Muratori, who at the beginning of the 18th century wrote a treatise on the “government of the plague”, the emergency required government to resort to exemplary penalties in order to ensure compliance with the rules, Death penalty therefore was inflicted with a certain frequency.

At the same time, when dealing with such an “invisible enemy”, governments resorted to pecuniary rewards. By promising to the accusers a part of the fine imposed on the transgressors, the authorities encouraged people to collaborate in repressing the violation of health laws.

During the San Carlo plague, the Milanese magistracy of health prohibited access of people and goods from infected or even suspicious areas, expelled beggars and vagrants from the city, isolated infected people and, finally, quarantine women and children and then all the population in order to prevent and contain the contagions.

Keywords: plague; public health; criminal law; Early Modern period; Milan.

Abstract italiano: L'epidemia di peste che colpì la città di Milano tra il 1576 e il 1577, durante l'episcopato di Carlo Borromeo, a cui fu appunto intitolata, consente di indagare sulle strategie giuridiche utilizzate per fronteggiare l'emergenza, nell'ambito di una più ampia riflessione sul rapporto tra potere politico, comunità e individuo in età moderna. I provvedimenti adottati dal governo milanese al tempo della peste di San Carlo inducono, per il loro carattere “straordinario”, a svolgere qualche considerazione di ordine complessivo sul delicato bilanciamento tra salute collettiva e libertà individuali.

I rimedi adottati dalle autorità politiche per contenere il contagio tendevano, infatti, ieri come oggi, ad accentuare il controllo sulla popolazione, limitando la libertà di circolazione. L'ampio ricorso al diritto penale a scopo intimidatorio e preventivo consente, in particolare, di esaminare i risvolti penalistici delle misure di contrasto alla diffusione del contagio, che anche oggi hanno rappresentato uno dei principali temi di discussione.

Parole chiave: peste; sanità pubblica; diritto penale; età moderna; Milano.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Governo e società di fronte alla peste. – 2.1. Sanità pubblica e ordine pubblico. – 2.2. Rigore e premialità. – 3. Milano di fronte alla peste di San Carlo. – 3.1. La città assediata: il controllo della *civitas*. – 3.2. La città espugnata: il controllo dei *cives*. – 3.3. La città liberata: qualche considerazione conclusiva.

1. Premessa

Come ricorda Alessandro Manzoni nel cap. XXXI de *I promessi sposi*, quando, nell’ottobre del 1629, cominciarono a diffondersi nel territorio di Milano e della Lombardia i primi segni della peste,

c’era soltanto alcuni a cui non riuscissero nuovi: que’ pochi che potessero ricordarsi della peste che, cinquantatrè anni avanti, aveva desolata pure una buona parte d’Italia, e in inspecie il milanese, dove fu chiamata, ed è tuttora, la peste di san Carlo.

La celebre peste milanese descritta nel romanzo di Manzoni era stata preceduta da quella scoppiata in città nel 1576, durante l’episcopato di san Carlo Borromeo, a cui fu appunto intitolata (e a cui fu in parte addebitata la responsabilità del contagio, a causa dell’indizione del giubileo ambrosiano) e che sarà oggetto delle pagine che seguono.

I fatti relativi all’epidemia di peste che colpì la città di Milano tra il 1576 e il 1577 sono ben noti e sono stati ricostruiti sia dalle cronache coeve¹, sia da una bibliografia ormai risalente².

Tali fatti appaiono, tuttavia, meritevoli di ulteriori approfondimenti per indagare le strategie giuridiche utilizzate dal governo milanese per fronteggiare l’emergenza, nell’ambito di una più ampia riflessione sul rapporto tra potere politico, comunità e individuo in età moderna. I provvedimenti adottati al tempo della peste di San Carlo – che saranno ripercorsi soprattutto grazie alla raccolta di Ascanio Centorio, che di essi ebbe diretta conoscenza per essere stato addetto al controllo della città durante l’epidemia – inducono a svolgere qualche riflessione di ordine complessivo per il loro carattere “straordinario”, come ricostruito dalla storiografia giuridica con riguardo all’età moderna. Le epidemie – al pari delle altre emergenze con le quali sono state sovente assimilate dalla scienza giuridica di diritto comune (basti pensare alle guerre) – hanno, infatti, costituito per gli ordinamenti statali un laboratorio di pratiche di governo, fondate sul delicato bilanciamento tra salute collettiva e libertà individuali.

L’indagine, sollecitata naturalmente dalle sfide che l’attuale pandemia di Covid-19 ha posto al diritto, non meno che alla medicina, e dal dibattito sui rischi

¹ G.F. Besta, *Vera narratione del successo della peste, che afflisse l’inclita città di Milano, l’anno 1576 et di tutte le provisioni fatte a salute di essa città*, Milano, per Paolo Gottardo, & Pacifico Pontij, 1578; G. Bugatti, *I fatti di Milano al contrasto della peste ovvero pestifer contagio dal primo agosto 1576 sino all’ultimo dell’anno 1577*, Milano, per Paolo Gottardo, & Pacifico Pontij, 1578; A. Centorio, *I cinque libri degl’avvertimenti, ordini, gride et editti fatti, et osservati in Milano, ne’ tempi sospettosi della peste ne gli anni MDLXXVI e MDLXXVII*, Venezia, appresso Giovanni, e Gio. Paolo Gioliti de’ Ferrari, 1579; P. Bisciola, *Relatione verissima del progresso della peste di Milano qual principiò nel mese d’agosto 1576 e seguì fino al mese di maggio 1577*, Bologna, Carlo Maisardi, 1630.

² Valente, 1923; La Cava, 1945; Besozzi, 1988.

connessi con la legislazione eccezionale adottata per fronteggiare l'emergenza sanitaria³ consente, in particolare, di riflettere sui risvolti penalistici delle misure di contrasto alla diffusione del contagio, che anche oggi rappresentano uno dei principali temi di discussione⁴.

2. *Governo e società di fronte alla peste*

2.1. *Sanità pubblica e ordine pubblico*

Dopo la grande epidemia del 1348 – che secondo le stime degli storici uccise circa un terzo della popolazione europea –, la “peste nera” flagellò ciclicamente l'Europa per tutto il medioevo e l'età moderna. Già attestata nel mondo antico, dal XIV secolo la peste – termine con il quale si indicavano complessivamente le malattie infettive – divenne endemica, a causa sia dell'incremento dei traffici commerciali terrestri e marittimi (in particolare con l'Oriente), sia della crescita demografica (soprattutto urbana), che, anche per le scarse condizioni igienico-sanitarie, consentirono al batterio responsabile della peste – di cui, come si sarebbe scoperto alla fine dell'Ottocento, erano portatori i ratti – di circolare, favorendo la diffusione del contagio. Considerata un “flagello divino” e spesso preceduta o accompagnata dagli altri grandi mali biblici – la guerra e la carestia – la peste si presentò ripetutamente a partire dalla fine del Quattrocento e fino all'inizio del Settecento – quando la malattia scomparve dall'Europa (ma non ancora dall'Asia) – investì, con diversa intensità e durata, varie zone del continente⁵.

Gli ordinamenti tentarono di contrastare le ondate epidemiche, istituendo, già fra Tre e Quattrocento, apposite magistrature a carattere temporaneo, incaricate della cura della salute collettiva. Come evidenzia Carlo M. Cipolla, che ha ricostruito la nascita e lo sviluppo del sistema di sanità pubblica nelle principali città italiane nella prima età moderna, tali magistrature divennero, nel corso del XV e XVI secolo, permanenti, determinando un sempre più pervasivo intervento dello Stato in materia sanitaria, in connessione con l'ampliamento delle funzioni pubbliche che caratterizzò la formazione dei moderni apparati statali (e a scapito delle istituzioni religiose, a cui era tradizionalmente demandata l'assistenza dei bisognosi)⁶.

Milano non faceva eccezione. In epoca viscontea, le competenze in materia sanitaria furono affidate a ufficiali già esistenti e limitate ai periodi di peste, per trasformarsi, nel corso del Quattrocento, in incarichi stabili. Tali ufficiali svilup-

³ Sulle misure adottate dalle istituzioni e sulla loro compatibilità con i regimi costituzionali, cfr. Onida, 2020; Luciani, 2020; Marini, Sciacca (edd.), 2020.

⁴ Gatta, 2020a; Id., 2020b; Bernardi, 2020; Bartoli, 2020; Grimaldi, 2020.

⁵ In generale, sulle epidemie nella storia e, in particolare, sulle pestilenze, si vedano Biraben, 1975; Del Panta, 1980; McNeill, 1981; Ruffié, Sournia, 1985; Benvenuto, 1996; Naphy, Spicer, 2006; Cunha Ujvari, 2011; Dionigi, Ferro, 2020.

⁶ Cipolla, 1986, pp. 13-25.

parono un notevole sistema di interventi in materia sanitaria, che, come ampiamente ricostruito da Giuliana Albini, denotava la volontà dei duchi di controllare in modo più incisivo la popolazione (in specie per la registrazione dei dati demografici)⁷. Ufficialmente istituito come organo collegiale nel 1534 da Francesco II Sforza, l'ufficio di sanità milanese fu quindi disciplinato all'interno delle *Nuove Costituzioni*⁸. Presieduto da un senatore e composto da due questori, due medici collegiati, un auditore giureconsulto e un segretario, l'*officium Praefectorum Sanitatis Domini Mediolani* aveva «absolutam et omnimodam auctoritatem et potestatem» in materia di sanità pubblica su tutto lo Stato,

imperandi, mulctandi, ac bonorum confiscationem ad Sanitatis beneficium, nec non et quascumque corporis poenas, ad ultimum usque ad Supplicium inclusive iudicandi, et quoscumque eorum mandatis et ordinibus non obtemperantes puniendi, servatis ac non servatis ordinibus et constitutionibus⁹.

La necessità di prevenire e contenere le epidemie di peste che colpirono l'Italia e l'Europa tra medioevo ed età moderna impose ai governi – per il tramite delle magistrature di sanità – l'adozione di specifici provvedimenti che oggi definiremmo “eccezionali”, nel duplice senso di relativi a situazioni particolari o casi specifici (quali appunto, guerre, epidemie, terremoti) e di derogatori rispetto ai principi generali dell'ordinamento giuridico (sia sul piano sostanziale sia su quello processuale).

I giuristi di diritto comune – che, a partire dalla prima metà del Cinquecento, affrontarono in maniera organica le questioni giuridiche connesse con le epidemie di peste nella forma del *tractatus*, raccogliendo la casistica formatasi nei due secoli precedenti¹⁰ – ricondussero tali provvedimenti alle categorie della *necessitas*¹¹ e della *publica utilitas*¹². È ben noto che le due categorie giuridiche – trattate spesso unitariamente, secondo una tradizione risalente, poi espressa nell'equiparazione dei loro effetti¹³ – consentivano di giustificare l'azione delle autorità politiche nei casi di emergenza, anche in deroga alle regole ordinarie. Nel bilanciamento di interessi imposto dalla gestione delle situazioni emergenziali, la *necessitas* ovvero la *publica utilitas* legittimavano la compressione – permanente o temporanea – delle libertà di cui godevano normalmente i cittadini, in vista del superiore interesse pubblico.

⁷ Albini, 1982 e, più di recente, Ead., 2015.

⁸ Visconti, 1911; Id., 1913, pp. 305-333.

⁹ *Constitutiones Domini Mediolanensis*, Mediolani, Apud Valerium et Hieronymum Metios fratres calcographos, 1552, *De officio Praefectorum Sanitatis Domini Mediolani*, f. 23r.

¹⁰ Ascheri, 1997.

¹¹ Sulla *necessitas*, cfr. Ascheri, 1975.

¹² Sulla *publica utilitas* come strumento politico al servizio delle istituzioni comunali e poi statuali, cfr. Sbriccoli, 1969, in part. pp. 445-458.

¹³ Leveleux Texeira, 2010.

Se è vero che l'eccezione costituisce una costante di tutte le epoche storiche¹⁴, occorre però tenere presente che il suo regime giuridico rappresentava, ancora in età moderna, parte integrante dell'esperienza giuridica. Come ha evidenziato Massimo Meccarelli, prima del XIX secolo, il problema dell'eccezione fu inquadrato, infatti, nell'ambito della correlazione fra *ordinarium* ed *extraordinarium*, su cui si fondava, nella sua fattualità, il diritto comune. Solo in età contemporanea, l'affermazione del principio di legalità ha posto il problema dell'eccezione al di fuori dell'ordinamento giuridico, nell'ambito dei complessi rapporti tra diritto e politica¹⁵, conducendo, secondo le ben note parole di Mario Sbriccoli, a un «duplice livello di legalità»¹⁶.

Quantunque fondati su credenze che si sarebbero rivelate (in gran parte) errate alla prova della ricerca scientifica, i rimedi adottati dalle autorità politiche per contenere il contagio si risolvevano, ieri come oggi, soprattutto in una limitazione della libertà di circolazione. Quando scoppiava un'epidemia di peste, infatti, i governi adottavano – in base a pratiche ormai consolidate (anche grazie al regolare scambio di notizie relative alle condizioni sanitarie del resto d'Italia, d'Europa, del Nord Africa e del Medio Oriente e al coordinamento delle iniziative tra i vari magistrati di sanità) – provvedimenti che limitavano gli spostamenti, al fine di ridurre i contatti (e quindi i contagi), attraverso misure via via più restrittive con l'aggravarsi della situazione epidemiologica: dal divieto di accesso nel territorio di persone e merci provenienti da aree interessate dal contagio (bando delle zone infette o anche solo sospette), all'isolamento dei malati (e di coloro che erano venuti in contatto con i malati) sino alla quarantena dell'intera popolazione.

Si trattava, come spiegarono gli autori dei trattati giuridici sulla peste, di rimedi preservativi («*remedia necessaria ad providendum ne locus inficiatur*»), da un lato, e di rimedi curativi («*remedia opportuna ad liberandum locum infectum a tanta morbi calamitate*»), dall'altro¹⁷, destinati a trasformare la sanità in un problema di ordine pubblico.

I provvedimenti adottati dai governi per fronteggiare le pestilenze non mirano solo alla tutela della salute collettiva, ma anche al controllo di quello che oggi definiamo «ordine pubblico» all'interno della città.

Tra medioevo ed età moderna, la tutela dell'ordine pubblico – inteso negli ordinamenti contemporanei come generale condizione di tranquillità e di sicurezza – fu ricondotta dalla scienza giuridica alla necessità di conservare la *pax* e di evitare lo *scandalum* (termini entrambi polisemici e dalle notevoli ripercussioni sulle dinamiche dei rapporti tra governo e società)¹⁸.

¹⁴ Per un'analisi della «politica dell'eccezione» in prospettiva diacronica, cfr. Latini, 2005; Benigno, Scuccimarra (edd.), 2007. Per una riflessione filosofica, cfr. Agamben, 2003.

¹⁵ Meccarelli, 2009.

¹⁶ Sbriccoli, 2009a.

¹⁷ G. Sannazzari della Ripa, *Tractatus de peste*, Venetiis, 1601, f. 48ra, n. 1.

¹⁸ Sullo *scandalum* nel diritto canonico classico, cfr. Fossier, 2009; Helmholz, 2010; Leve-

Non solo le misure di contenimento delle epidemie implicavano il controllo delle persone per l'osservanza delle regole cautelari. Si deve anche considerare che misure così restrittive erano destinate a incontrare la resistenza della popolazione, che – vuoi per l'istintiva paura della malattia, vuoi per la preoccupazione relativa alle sue ricadute economiche e sociali¹⁹ – poteva anche dare vita a vere e proprie manifestazioni di protesta o rivolta nei confronti delle autorità che le avevano adottate, che dovevano essere evitate o quantomeno contenute.

Cesare Cantù riferiva, ad esempio, che quando, nel 1630, a Milano scoppiò la peste,

la plebe persuasa che questa fosse un'altra delle tante angherie di un governo in cui non avea fiducia, negava ostinatamente fede ai primi casi, mormorava contro la Sanità, minacciò e peggio i dottori che sostenevano contagioso il male.

In particolare, le contestazioni più accanite provenivano dai «negozianti» che «mostravano di nulla crederne per non interrompere i traffici loro»²⁰.

I principali bersagli delle invettive popolari erano i medici chiamati a concludere la malattia, al punto che, secondo la ricostruzione di Romano Canosa, durante la peste manzoniana, il governatore della Lombardia fu costretto ad adottare un provvedimento (che ne ricalcava uno analogo assunto nella peste di San Carlo) per tutelare, pena la morte, gli ufficiali di sanità da ingiurie e sollevazioni da parte della popolazione che si ostinava a negare l'epidemia²¹.

La necessità di prevenire disordini, derivanti dal contrasto tra cittadini o tra cittadini e istituzioni, in grado di mettere a rischio la sicurezza collettiva, fu, dunque, parte integrante della gestione delle epidemie, al fine di mantenere il controllo sull'ordine della città, anche come condizione per una più efficace applicazione delle misure di contrasto all'epidemia.

Basterà pensare, in proposito, che Ludovico Antonio Muratori, nel suo trattato sul «governo della peste» pubblicato per la prima volta nel 1714, rilevò che

non riceve mai la Peste forze maggiori né più francamente si dilata, quanto dai disordini della vil plebaja, allorchè sprovveduta di buoni Capi, e di leggi, o perduta la riverenza ai Magistrati, ogni cosa confonde²².

leux-Teixeira, 2013; Lecuppre, 2013; Bianchi Riva, 2016a; Ead., 2016b; Druwé, 2018.

¹⁹ Sulla paura della peste in età moderna, Delumeau, 1979; Preto, 1988.

²⁰ C. Cantù, *La Lombardia nel secolo XVII*, in Id., *Scritti minori*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1864, vol. II, pp. 231-445 (in part. pp. 345-346).

²¹ Canosa, 1985, p. 47. Occorre, peraltro, considerare che gli stessi medici erano molto cauti nel dichiarare la sussistenza di un'epidemia di peste, non solo in previsione dell'ostilità dell'"opinione pubblica", ma anche su sollecitazione dei governi che, per il timore di isolamento politico e commerciale che inevitabilmente sarebbe seguito alla dichiarazione del contagio, cercavano di tenerla nascosta quanto più possibile, cfr. Cipolla, 2012, pp. 112-113.

²² L.A. Muratori, *Del governo della peste e delle maniere di guardarsene*, Roma, Per Giro-

2.2. Rigore e premialità

Nel contrasto alle epidemie, i governi fecero un ampio uso del diritto penale a scopo intimidatorio e preventivo²³. Nella fase in cui il penale si affermava attraverso una intensa attività legislativa connessa con l'esercizio del potere politico, la repressione, finalizzata all'inflizione della pena, divenne, secondo il noto schema proposto da Mario Sbriccoli²⁴, il principale strumento per imporre il rispetto delle regole, punendo coloro che violavano la legge del *princeps*²⁵.

La storiografia si è ampiamente occupata dei processi agli untori, ossia coloro che, secondo il lessico in uso tra Cinque e Seicento, erano accusati di aver contribuito a diffondere dolosamente il contagio durante le epidemie di peste²⁶. Il processo a Guglielmo Piazza e a Giangiacomo Mora, raccontato prima da Verri e poi da Manzoni, è del resto diventato uno dei più celebri della storia, emblema della "terribile" macchina giudiziaria di *ancien régime*²⁷. Se è vero che la repressione del contagio doloso, secondo la "teoria della peste manufatta", costituì una delle principali questioni penali durante le epidemie di età moderna, non si può, tuttavia, negare che la necessità di fronteggiare l'emergenza pose anche quella della punizione dell'inosservanza degli ordini posti a tutela della salute dei cittadini.

L'imposizione di prescrizioni e divieti fu, dunque, accompagnata da sanzioni penali, che ampliarono la gamma delle fattispecie punibili.

Le pene – da applicarsi in base ai consueti poteri di *arbitrium* attribuiti al giudice²⁸ – erano severe e destinate ad inasprirsi laddove i provvedimenti risultavano scarsamente osservati. La pena capitale era comminata con una certa frequenza (ad esempio, per la violazione del bando) e poteva essere inflitta ad arbitrio dei magistrati di sanità (competenti oltre che ad adottare, anche ad applicare i provvedimenti in materia), secondo le circostanze del fatto e la qualità della persona.

Non è un caso che il medico siciliano Gianfilippo Ingrassia nella sua *Informatione del pestifero et contagioso morbo*, composta in occasione della peste che colpì Palermo nel 1575, indicò nell'oro (per sostenere le spese necessarie), nel fuoco (per purificare le case) e nella forca (per garantire l'osservanza delle prescrizioni) i tre principali rimedi per contrastare l'epidemia²⁹.

Centocinquant'anni dopo, Muratori, nel richiamare Ingrassia, raccomandava di ricorrere alla pena capitale «il men che sia possibile, potendosi con altri minori gastighi e col terrore tenere in dovere i popoli». Era, tuttavia, costretto ad am-

lamo Mainardi, 1743, p. 30, su cui v. su cui v. *Il buon uso della paura*, 1990.

²³ Sulla funzione della pena, v. Calore, Sciumè (edd.), 2013.

²⁴ Sbriccoli, 2009b.

²⁵ Meccarelli, 2016.

²⁶ Pastore, 2007.

²⁷ Farinelli, Paccagnini (edd.), 1988; Garlati, 2011; di Renzo Villata, 2011.

²⁸ Meccarelli, 1998.

²⁹ G. Ingrassia, *Informatione del pestifero et contagioso morbo*, Palermo, appresso Giovan Mattheo Mayda, 1576.

mettere che

le Città e le Terre preservate non hanno riportato sì gran beneficio senza la morte di qualche disubbidiente in cose gravi, quale è chi venendo da Luogo Appestato passa i confini senza Fedi, o con Fedi false, e simili Trasgressori troppo nocivi.

Muratori auspicava, peraltro, anche l'adozione di procedure speciali, funzionali alla repressione, mediante l'attribuzione ai magistrati di sanità di «un'assoluta balia ed autorità di poter procedere *more belli* contra i trasgressori». In proposito rammentava, a mo' di esempio, che, in occasione della peste che colpì Roma nel 1656, ai commissari di sanità

fu data autorità di poter procedere anche contra le persone ecclesiastiche e Regolari a qualsivoglia pena ed esecuzione d'essa sino alla morte naturale exclusive, per qualsivoglia delitto concernente la Sanità, sola veritate inspecta, denegatis defensionibus, *more belli*³⁰.

Anche l'ufficio di sanità milanese aveva il potere di determinare la misura della sanzione, sino ad infliggere la pena di morte, secondo i modi della giustizia penale di età moderna³¹. Tanta severità era giustificata dall'interesse generale e, in particolare, secondo le *Nuove Costituzioni*, dal fatto che

Severius enim agendum est ad ea facinora comprimenda quae non solum oppido aut civitati perniciem parere, sed universiae Provinciae et humano generi exitium afferre possunt³².

Occorreva, tuttavia, alternare il rigore sanzionatorio con misure premiali che garantissero l'effettiva applicazione delle misure di contrasto all'epidemia, coinvolgendo la popolazione nell'apparato repressivo. Attraverso la promessa di un premio o di una ricompensa, le autorità incentivarono la delazione, in particolare riconoscendo parte dei proventi delle sanzioni pecuniarie a coloro che avessero procurato notizie di reato. Il premio, che costituiva anche un mezzo per acquisire il consenso della società circa le misure adottate, mirava ad incoraggiare l'adempimento di un dovere di collaborazione all'amministrazione della giustizia, generalmente percepito con diffidenza e disprezzo dall'"opinione pubblica"³³.

Secondo la dottrina criminalistica più matura era delatore il privato che de-

³⁰ L.A. Muratori, *Del governo della peste e delle maniere di guardarsene*, Roma, Per Girolamo Mainardi, 1743, pp. 31-32. Sulla peste romana del 1656, v. G. Gastaldi, *Tractatus de avertenda et profliganda peste politico-legalis*, Bononiae 1684.

³¹ Sulla giustizia penale lombarda tra Cinque e Settecento, cfr. Massetto, 1994a; Massetto, 1994b; Garlati, 2012.

³² *Constitutiones Domini Mediolanensis*, cit., *De officio Praefectorum Sanitatis Domini Mediolani*, f. 22v e ss.

³³ Pisani, 2010. Sul fondamento filosofico del diritto premiale in età moderna, cfr. Armellini, 1976.

nunciava per conseguire il vantaggio promesso dall'autorità. Secondo la definizione di Tiberio Deciani – fondata su una tradizione consolidata –, «denunciare est deferre aliquem reum criminis», con la precisazione che il verbo *deferre* era sovente utilizzato come sinonimo di *accusare*. Pur ammettendo che «plerumque confunduntur haec nomina», Deciani distingueva tra delatore ed accusatore: il termine “delatore” aveva, infatti, un’accezione negativa, in quanto la speranza di conseguire un premio trasformava sovente le delazioni in calunnie («proprie autem delatoris nomen magis est invisum quam accusatoris, quasi quod delator sit, qui spe premij etiam calumniose passim omnes paratus sit in discrimen capitis deferee»). Al delatore era infatti riservata una parte – in genere un terzo («cum eis tertia pars bonorum quae fisco inferunt pro premio tribuatur, vel aliquando etiam dimidiam») – delle somme o dei beni versati al (ovvero acquisiti dal, ad esempio a seguito di confisca) fisco («Sed et delatores dicuntur qui bona ad fiscum spectantia vel caduca ab alijs possessa deferunt»)³⁴.

Durante le epidemie, non era infrequente che i governi promettessero agli accusatori una parte della pena pecuniaria, cercando di vincere la resistenza a denunciare anche mediante la garanzia della riservatezza, per reprimere la violazione delle prescrizioni imposte dalle autorità. La delazione costituiva, d'altra parte, un'arma a doppio taglio: se da un lato, infatti, consentiva di contare sul sostegno della popolazione nell'imposizione del rispetto delle misure di contenimento del contagio, dall'altro, insinuando il sospetto tra i cittadini, rischiava di innescare pericolosi contrasti all'interno della società, che avrebbero potuto minare la stabilità.

Spesso, era, inoltre, promessa l'impunità a coloro che denunciavano i complici del reato di unzione, represso non solo per il (presunto) danno che arrecava alla salute collettiva, ma anche (e forse soprattutto) per l'allarme che provocava nella popolazione, con gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico³⁵.

3. Milano di fronte alla peste di San Carlo

Diffusasi nel corso del 1575 la notizia dell'epidemia di peste in alcune zone circostanti (in particolare Trento, Verona e alcune parti della Svizzera), il governo milanese adottò i primi provvedimenti volti ad impedire la diffusione del contagio nel territorio del ducato, bandendo le persone e le merci provenienti dalle regioni infette e organizzando un servizio di guardia alle porte delle città e nei porti fluviali.

Occorre subito avvertire che la maggior parte dei provvedimenti di contenimento della peste di San Carlo fu adottata dal tribunale di sanità milanese, che,

³⁴ T. Deciani, *Tractatus criminalis*, Venetiis, Apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1590, f. 79va, n. 1 e ss. Cfr. inoltre G.B. Baiardi, *Additio* a G. Claro, *Liber quintus sive Practica criminalis*, Venetiis, Ex Typographia Baretiana, 1626, p. 220, n. 3.

³⁵ Sulla qualificazione giuridica del delitto di contagio fra Otto e Novecento, cfr. Musumeci, 2017.

come si è detto, era competente in materia sanitaria per tutto il ducato. Nel delicato equilibrio tra dominazione straniera e potere locale – a sua volta articolato nelle tradizionali istituzioni cittadine e negli organi di governo centrali e periferici³⁶ –, gli ordini riguardanti anche ambiti ulteriori rispetto alla materia sanitaria furono impartiti direttamente dal governatore dello Stato di Milano. Il Senato³⁷, come ha sottolineato Romano Canosa nel suo studio dedicato ai contrasti tra gli organi milanesi durante la peste del 1630, provvede esclusivamente alla materia giudiziaria³⁸: ad esso si devono, ad esempio, i provvedimenti di sospensione delle cause che furono adottati tra il settembre 1576 e il giugno 1577³⁹.

L'8 aprile 1576 l'ufficio di sanità bandì Mantova «per sospetto di peste». Nei mesi successivi, sarebbero seguiti, con notevole ritardo (dovuto alla reticenza della Serenissima nel concludere l'epidemia)⁴⁰, il bando di Venezia⁴¹ e quello della Sicilia⁴².

Nessuno, proveniente dalle zone bandite, poteva entrare nel dominio di Milano. Per la violazione del bando era comminata, come di consueto, la forca e la confisca di tutti i beni ad arbitrio dell'ufficio di sanità. Il bando riguardava anche gli osti che avessero dato alloggio a persone o cose provenienti dalle aree infette, per i quali era prevista la galera ovvero una pena pecuniaria inflitta arbitrariamente. Infine, erano puniti «inremissibilmente» i custodi delle porte che avessero lasciato passare qualcuno proveniente dalla zona bandita, con la promessa «a ciascuno, che accusarà alcuno de detti Inobbedienti, la terza parte della pena pecuniaria»⁴³: come si avrà modo di constatare, il ricorso a premi e a ricompense per incentivare la collaborazione della popolazione nella repressione dei comportamenti vietati rappresentò uno dei tratti caratteristici, per quanto problematici, della gestione dell'epidemia di peste che colpì Milano tra il 1576 e il 1577.

Il 10 aprile il presidente dell'ufficio di sanità sospese per un mese tutti i mercati dello Stato «ove concorrono gran numeri di gente, che facilmente potriano causare gran danno al pubblico». La violazione dell'ordine era punita con una pena di venticinque scudi e con la perdita di tutta la merce portata ai mercati ad arbitrio del magistrato, secondo le circostanze dei fatti. La pena era applicata «ipso iure

³⁶ Sul Ducato di Milano e sugli organi centrali (nominati dal sovrano spagnolo) e sulle istituzioni lombarde (quasi tutte di origine visconteo-sforzesca) nel periodo della dominazione spagnola, cfr. Visconti, 1913; Chabod, 1934; Sella, Capra, 1984; Signorotto, 1996.

³⁷ Sul Senato di Milano, cfr. Petronio, 1972; Monti, 2003; Garlati, 2001; Massetto, 2017. Sui suoi rapporti con il governatore, cfr. Massetto, 1994c.

³⁸ Canosa, 1985.

³⁹ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., pp. 113, 215, 283, 293, 319, 331, 342, 372

⁴⁰ Sulla peste a Venezia, cfr. Preto, 1978.

⁴¹ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 65 e s. Sulla peste in Sicilia, cfr. Cancila, 2016.

⁴² A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 72 e s.

⁴³ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 39 e s.

et facto» ed era assegnata per due terzi alla regia camera a beneficio della sanità e per un terzo all'accusatore, che, per non essere esposto al pericolo di ritorsioni da parte dell'accusato o di terzi, poteva chiedere di rimanere segreto⁴⁴.

L'ordine fu reiterato il 7 agosto col proibire tutte le fiere e i mercati e «qual si vogli altra congregazione». Con l'aggravarsi della situazione, tuttavia, le sanzioni divennero più severe: la trasgressione dell'ordine fu, infatti, punita con la pena di morte e con la confisca di tutti i beni, da applicarsi a beneficio dell'ufficio di sanità⁴⁵.

Il 12 aprile, i conservatori della sanità di Milano

volendo ... in ogni modo provvedere per quanto a loro aspetta la sudetta Città e tutte l'altre Città, terre e ville e quali si vogliano altri luoghi di questo Dominio, che siano riguardate e conservate in sanità, e fuori d'ogni pericolo e contagione e sospetto di peste.

ordinarono che nessuno venisse ammesso all'interno del ducato milanese senza bollette di sanità (attestanti la provenienza da luoghi non infetti né sospetti, ma spesso contraffatte), sotto pena di cinquanta scudi, da ripartirsi tra la camera regia e l'accusatore (al quale veniva anche garantita la segretezza) nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo, e di tre tratti di corda o anche più grave sanzione corporale sino alla pena capitale ad arbitrio del magistrato di sanità. Alla pena soggiacevano «podestà, feudatari o altre persone principali ch'in questo siano vigilanti».

I conservatori ordinarono inoltre che, presso ciascuna città con più di cinquanta nuclei familiari, venisse incaricato un gruppo di almeno due persone, a seconda della grandezza del luogo, affinché curasse a livello locale l'osservanza degli ordini del magistrato milanese⁴⁶.

3.1. *La città assediata: il controllo della civitas*

Tali provvedimenti non impedirono che la malattia si diffondesse all'interno dello Stato lombardo, sino a raggiungere anche la sua capitale. La maggior parte dei provvedimenti assunti dal governo lombardo riguardò la città di Milano, cuore politico ed economico dello Stato. La difesa della città fu attuata, come ora si vedrà, su più fronti e con un impiego di mezzi crescente.

A partire dal marzo del 1576, le autorità cittadine adottarono una serie di misure volte, innanzitutto, a rafforzare le disposizioni di igiene pubblica. Sin dall'epoca comunale, infatti, le città avevano stabilito regole per la pulizia degli spazi pubblici e per lo smaltimento dei rifiuti, che sovente sfociavano anche in veri e propri

⁴⁴ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 47.

⁴⁵ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 85 e s.

⁴⁶ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 52.

interventi di tipo urbanistico⁴⁷. Rientravano in tale sfera anche i provvedimenti con i quali si ordinava l’uscita dalla città dei vagabondi e dei mendicanti, ritenuti portatori di malattie infettive. Come si vedrà, le epidemie costituivano un’occasione per ribadire gli ordini che venivano emanati in materia anche nei periodi di normalità e per darvi più sollecita attuazione, al fine di mantenere la città pulita non solo da un punto di vista igienico e sanitario, ma anche morale e sociale⁴⁸.

Il 13 marzo, i conservatori della sanità milanese dettarono alcune disposizioni in materia di igiene pubblica, al fine di «rimovere quanto sia possibile le cause, per le quali si possano indurre sporchezze e cattivi odori, dalli quali spesso poi ne seguono maggiori mali e anco contagiosi». In ossequio alla teoria dei miasmi, che considerava l’aria insalubre come causa delle epidemie, si raccomandava ai funzionari dell’ufficio di sanità «che siano diligenti in tenere la Città netta, aciò che per i mali odori non segua alcun disordine che possa causare danno al pubblico».

Il magistrato ordinò, inoltre, l’allontanamento dei vagabondi e dei mendicanti dalla città. Considerati socialmente pericolosi, a partire dal Duecento, i poveri e gli stranieri erano stati progressivamente emarginati dalla società medievale e percepiti come una costante minaccia dell’ordine costituito. Durante le epidemie essi furono ritenuti, a causa del loro stile di vita “disordinato”, tra i principali vettori di diffusione del contagio; d’altra parte, non si può sottacere che il loro allontanamento rispondeva anche all’impulso di proiettare su chi è “altro” o “diverso” le proprie paure, assicurando la collettività.

Come ricorda anche Mario Ascheri, nel terzo decennio del Cinquecento, il giurista pavese Gianfrancesco Sannazzari della Ripa nel suo *Tractatus de Peste* – occasionato dall’epidemia che nel 1522 aveva colpito Avignone, dove insegnava – aveva suggerito ai governanti di allontanare dalla città «mendicantes validos» in base alla considerazione che «Hi enim sunt qui morbum introducunt introductumque nutriunt dum vagantur, dum singulos urbis angulos circumeunt, dum se ingurgitant, dum turpiter vitam agunt». Se, infatti, già in tempi normali i vagabondi e i mendicanti potevano essere espulsi «sine causa», «tanto magis in tempore caristiae et pestis, cum domesticis prius succurrendum sit quam forensibus». In alternativa, Ripa ne proponeva l’impiego in servizi pubblici, quali la pulizia delle strade e delle piazze. Tale rimedio era, tuttavia, considerato opportuno solo per coloro che erano già abituati a svolgere attività lavorative, mentre non appariva confacente per i nobili caduti in disgrazia, non avvezzi al lavoro. D’altra parte, come si è accennato, anche «cessante peste vel caristia», gli indigenti potevano essere espulsi (purché abili al lavoro), non essendo meritorio consentirgli di vivere di elemosina⁴⁹.

⁴⁷ Cfr., ad esempio, Greci, 1990.

⁴⁸ Da un punto di vista storiografico, il tema dei vagabondi e dei mendicanti si è intrecciato con quello della povertà e dell’emarginazione. Ci si limita qui a richiamare: Geremek, 1985; Cernigliaro (ed.), 2010; Cassi, 2013; Albini, 2016; Dani, 2018.

⁴⁹ G. Sannazzari della Ripa, *Tractatus de peste*, cit., f. 50va, n. 165 e ss..

Quasi due secoli più tardi, Ludovico Antonio Muratori avrebbe suggerito di «alleggerire di gente la Città», a cominciare da «Birbanti, vagabondi, Cingani, Questuanti, Lebbrosi, Impiagati e simil sorta di gente, che non eserciti qualche Arte, e non voglia procacciarsi il pane, se non col mezzo troppo comodo del mendicarlo». Secondo Muratori, l'ordine di espulsione doveva riguardare soltanto i «forestieri, perciocchè ragion vuole, che costoro non occupino essi il pane a i veri poveri del Paese nelle strettezze d'una pestilenza». Nessuno, infatti, metteva in dubbio che «nell'ordine della Carità hanno questi da essere preferiti agli altri». Solo i cittadini avevano il diritto di essere soccorsi dalle istituzioni di beneficenza pubblica e privata, sia che fossero abili al lavoro (nel qual caso «ha da imputare a se il Principe se non gl'impiega e costringe alla fatica lor conveniente») sia che fossero invalidi (nel qual caso si rendevano necessarie le opere di carità). Solo se fosse stato impossibile allontanare gli stranieri durante un'epidemia (quando, ad esempio, tutte le vie di comunicazione fossero già state chiuse), si sarebbe dovuto provvedere al loro sostentamento, «essendo colpa de' soli Magistrati il non avere per tempo scaricato il Paese di queste bocche». Sul punto Muratori dissentiva, dunque, da Ripa, che prevedeva l'allontanamento di tutti i mendicanti non invalidi (quantunque anch'egli distinguesse tra *domestici* e *forenses*), considerando l'espulsione dei cittadini un rimedio residuale⁵⁰.

Anche il governo di Milano, come si è accennato, dispose l'espulsione di tutti i mendicanti entro il termine di sei giorni dalla pubblicazione dell'ordine sotto pena di due tratti di corda ovvero della frusta ad arbitrio del magistrato, considerata la qualità dei casi e delle persone. Si dava atto, infatti, che

in questa Città sono molti Scrocchi, Mendichi, e persone vagabonde, che potrebbero causare gran disordine e pericolo e che vanno per la Città sotto diversi pretesti d'essere infermi, non curandosi d'andare à gli Spedali.

Inoltre, si vietò a «tutti i Ciarlatani e simili persone» di vendere senza licenza (che doveva essere rilasciata dai medici del tribunale di sanità) «medicamenti ovvero Ontioni che potessero apportare danno al pubblico»⁵¹. La disposizione, che tendeva a reprimere la fattispecie dell'«abuso della credulità popolare» – come sarebbe stata denominata nei codici contemporanei –, mirava ad evitare lo sfruttamento dell'ignoranza e della superstizione al fine di mantenere l'ordine e la sicurezza, condotta tradizionalmente associata al vagabondaggio⁵².

Il provvedimento relativo ai mendicanti e ai vagabondi non dovette trovare applicazione, se il successivo 27 agosto – quando l'epidemia era già scoppiata in città –, l'ufficio della sanità fu costretto a reiterarlo al fine di

⁵⁰ L.A. Muratori, *Del governo della peste*, cit., pp. 25-26.

⁵¹ A. Centorio, *I cinque libri degli avvertimenti*, cit., p. 13 e ss.

⁵² Sull'abuso della credulità popolare tra Otto e Novecento, cfr. Attanasio, 2018.

tenere netta e purgata la Città, non solamente dalle Immondezze de fanghi e letami, ma ancora di persone, che non siano nette, si de vestimenti, come del corpo, dalla quale nettezza ne risulta la Sanità.

Non si dispose, tuttavia, l'allontanamento “incontrollato” dei mendicanti dalla città – che avrebbe probabilmente aggravato il diffondersi del contagio nel territorio – ma si provvide alla loro assistenza, considerando che

quei che vanno mendicando per le loro malatie e sordidezze potrebbero generare danno a loro et a tutta la Città e tanto più se non fussero soccorsi e curati, si nel vivere, quanto nelle infermità a ciò che di fame e di disagio non muoiano,

Si vietò l'accattonaggio, sotto pena della fustigazione o della galera ad arbitrio del magistrato, e, con l'ausilio degli anziani di parrocchia – «fiduciari dell'autorità governativa», come li definisce Livio Antonielli, eletti dalla comunità locale e incaricati dal magistrato di sanità di numerose funzioni, tra le quali innanzitutto quella di registrazione dei decessi e di controllo delle sepolture⁵³ –, si ordinò ai vagabondi di fornire il proprio nominativo, affinché si potesse provvedere ai loro bisogni. La pena della perdita dell'ufficio, oltre ad una sanzione di cinquanta scudi, era prevista contro gli anziani delle parrocchie che non avessero provveduto a comunicare giornalmente i nomi dei mendicanti agli ufficiali incaricati. Erano, infine, tenuti alla comunicazione anche tutti coloro che avessero dato loro alloggio, sotto pena di una sanzione corporale stabilita ad arbitrio dell'ufficio di sanità e della sanzione pecuniaria di cinquanta scudi⁵⁴.

Il 17 settembre, tuttavia, «vedendo che queste provigioni non sono abbastanza», l'ufficio di sanità ordinò a «Mendicanti, Frontatori, Scrocchi e simili persone» di recarsi all'Ospedale della Vittoria tra Milano e Melegnano, appositamente adibito ad accoglierli, sotto minaccia della pena della fustigazione e della galera ad arbitrio dell'ufficio⁵⁵.

Un altro fronte sul quale la guerra alla peste fu combattuta sul piano preventivo fu quello relativo al controllo degli accessi alla città. Il primo e più importante rimedio per preservare la città dal contagio era, infatti, quello di “chiuderla”, per evitare che il morbo potesse entrare dall'esterno.

Già i trattatisti avevano insistito sulla necessità di negare l'ingresso ai *contagiosi* e ai *suspecti*, «ne grex totus in agris unius scabie cadat et prurigine porci»⁵⁶.

Il controllo degli accessi attraverso le mura cittadine rappresentò, in effetti, uno dei temi cruciali della gestione del contagio durante la peste di San Carlo, costringendo le autorità ad una estenuante prova di forza con gli addetti alla vigilanza. Come si vedrà, l'esatta osservanza delle prescrizioni da parte di coloro che erano

⁵³ Antonielli, 2015.

⁵⁴ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 99 e s.

⁵⁵ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 116.

⁵⁶ G. Sannazzari della Ripa, *Tractatus de peste*, cit., f. 57rb, n. 183 su cui v. Ascheri, 1997, pp. 47-48.

tenuti a farle rispettare fu una delle questioni che più preoccupò il governo milanese.

Sin dall'agosto del 1575, l'ufficio di sanità aveva organizzato un servizio di guardia delle porte (e delle altre vie di accesso) della città, nel (disperato) tentativo di proteggerla dalla peste.

Il 28 marzo 1576 il governatore della Lombardia spagnola, volendo «conservare Milano, Città sì grande e sì popolosa», vietò agli abitanti del ducato privi delle bollette di sanità di recarsi nella capitale per alcun motivo – ed in particolare per il giubileo indetto da Carlo Borromeo (per il quale l'accesso era consentito solo a piccoli gruppi di una decina di persone) –, pena la confisca di tutti i beni o altra sanzione corporale (fino alla morte) ad arbitrio del governatore.

L'ordinanza puniva, inoltre, i soldati addetti al controllo delle porte cittadine che, con dolo o colpa, non avessero fatto rispettare le regole. Nel sottolineare l'importanza della funzione da loro svolta nell'interesse collettivo, il governatore evidenziò che i soldati che avessero violato le regole «potranno meritamente essere chiamati rei et colpevoli del publico danno e pernicie della loro patria et di tutto questo Stato».

Per garantire una più efficace repressione delle trasgressioni, si favorì la delazione, prevedendo che un terzo delle sanzioni fosse assegnato all'accusatore, purché provasse l'accusa, e assicurandogli l'anonimato, al fine di tutelarla da eventuali ritorsioni⁵⁷.

In base alle istruzioni che l'ufficio di sanità fornì lo stesso giorno ai soldati addetti al controllo delle porte di Milano, nessuna persona o merce proveniente da una zona sospetta o infetta poteva entrare in città. Si precisava che la violazione del bando avrebbe comportato l'irrogazione della sanzione non solo per i trasgressori, ma anche per le guardie che non avessero diligentemente vigilato sulla sua osservanza.

Le persone e le merci provenienti dagli altri luoghi potevano entrare purché munite delle bollette di sanità; in mancanza, dovevano essere rimandate indietro. Si raccomandava ai soldati di non abbandonare la guardia di notte e di non lasciare entrare «Scrocchi, Furfanti, Puttane, Carettoni, ne cingari maschi, ne femine». In particolare, occorreva informarsi con diligenza circa i motivi dell'accesso e, in caso di dubbio, negarlo. Infine, si intimava ai soldati di non lasciarsi «corrompere per prezzo, ne per preghiere, ne per qual si vogli causa», con la minaccia di una pena arbitraria, compresa la morte, secondo le circostanze⁵⁸.

Il 12 aprile l'ufficio di sanità dettò nuove norme per impedire l'ingresso del contagio in città, estendendo la vigilanza anche all'esterno delle mura cittadine. Risultava, infatti, che

⁵⁷ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 27 e s.

⁵⁸ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 36 e s.

nelli Borghi e corpi Santi della presente inclita Città di Milano, si commettono infiniti disordini e da Forestieri e da altri Viandanti, che vengono da diverse parti e si alloggiano né detti Borghi ... dai quali inconvenienti si può facilmente causare infettione di Peste e finalmente mortalità particolare e generale in tutta questa Città e suo Ducato.

Al fine di «ovviare a tanti inconvenienti e pericoli e proibire tutti i sospetti di tale pestifera contagione», il presidente ordinò che «niuno Hoste, Bettoliero, Padrone di Camere locande, sostaro, ne qual si vogli altra persona che tenga casa, o propria, o a pigione, o altrimenti» offrissi vitto o alloggio a persone prive delle bollette di sanità, «ne per conto di parentado, ne di amicitia, ne per causa di Mercimonio, ne per qual si vogli altra pratica, causa o pretesto». Non solo. In tal caso, sorgeva, infatti, in capo a tali soggetti l'obbligo di denuncia alle autorità. Il divieto si estendeva anche al deposito di «alcuna sorte di Mercantia, vettovaglie, vestimenti, utensili, bestie ne qual si voglia altra sorte di robbe e cose».

Le sanzioni per i trasgressori erano piuttosto severe: cinquanta scudi d'oro, da versare per due terzi al fisco e per un terzo all'accusatore (il quale sarebbe rimasto segreto) e tre tratti di corda ovvero una pena corporale «usque ad mortem», secondo la qualità dei casi e delle persone.

Al fine di garantire la corretta esecuzione del provvedimento si ordinava agli anziani di parrocchia dei borghi e dei corpi santi che

ogni giorno et anco la notte siano vigilanti e spesse volte visitino le sudette Hosterie, soste, case o Camere locande, et qualsivogli altra habitatione, dandogli autorità di chiamare in compagnia alcuni di quelli, che habitano ne detti Borghi e Corpi Santi, che siano di maggiore bontà e discrezione, e tutti insieme vedano et intendano se vi sono alloggiate alcune persone o reposte robbe, Mercantie, bestie, o qual si vogli altra sorte di cose contra forma della presente Grida e trovando alcuno disordine o contraventione siano tenuti a notificare i contrafacienti (essendo di giorno) subito, et essendo di notte la mattina subito che sarà aperta la Porta.

L'ufficio di sanità dovette occuparsi anche di un'altra questione. Non doveva essere, infrequente, infatti, che taluni riuscissero a oltrepassare le mura cittadine, con l'inganno o con la forza. Fu, quindi, vietato a chiunque di «prestare alcuna sorte di panni, massimamente da Ortolano o da Contadino ad alcuna persona» ovvero di prenderli in prestito per travestirsi ed entrare in città senza bollette di sanità.

Poiché, inoltre, risultava che

sono alcuni tanto insolenti che contra il beneficio pubblico et honor di Iddio et indispreggio della giustitia hanno ardire doppo che sono serrate le Porte, con fuoco, o altri insulti violentare dette Porte o vero non mancano di scalare le muraglie e con corde procurare di entrarvi e di introdurvi robbe, mercantie, e vettovaglie, cosa che potrebbe portare grandissimo pregiudicio alla Conservatione della Sanità,

si vietava di «far violenza a dette Porte in alcuna maniera, ne scalare le mura-glie, ne introdurre alcuna sorte di robbe, mercantie, o vettovaglie con corde o altri instrumenti per dette muraglie», sotto pena della galera o della forca e della confisca dei beni, ad arbitrio dell'ufficio di sanità. Alla stessa pena soggiacevano coloro che avessero favoreggiato tali azioni («quelli, quali daranno aiuto o favore a simili sorti di persone») o ne avessero comunque profittato («quelli, in casa de quali fussero introdotte dette robbe»)⁵⁹.

La frequenza con la quale i soldati addetti al controllo degli accessi si rendeva-no responsabili di mancanze e/o di abusi indusse la cittadinanza a designare due decurioni per ciascuna porta affinché richiedessero agli anziani delle parrocchie di individuare dei gentiluomini che vigilassero sul servizio di guardia⁶⁰.

In proposito, la scienza giuridica si era interrogata circa il fatto se l'elezione dei custodi spettasse ai decurioni ovvero al *dominus*. Quantunque fosse compito del signore custodire il suo territorio e proteggere i suoi sudditi, si dava atto che, per consuetudine, l'elezione dei custodi delle porte della città era attribuita ai decu- rioni (salva la conferma del signore)⁶¹.

In base alle istruzioni diramate dall'ufficio di sanità milanese, i gentiluomini do-vevano controllare che «i soldati servino gli ordini et che non ammettino persona alcuna contra detti ordini per premio, o per amicitia, o per altra causa, ne tam poco faccino estorsione alcuna a Viandanti»⁶².

Nemmeno i gentiluomini si distinsero per diligenza e solerzia. Il 17 aprile, il presidente dell'ufficio di sanità fu, infatti, costretto ad intervenire, rilevando che

se bene molti e de principali hanno accettato l'invito e fatto la parte sua con molta diligenza et amore, pur ve ne sono anco di quei si poco amorevoli della sua patria che ardiscono di rifiutare questo poco peso, e non andarci, e se pur ci vanno, sono tardissimi e si parteno ancora dalle Porte per molto spatio di tempo, ne ci vogliono stare di notte, o vero ci mandano sostituti giovani di poca esperienza o altre perso- ne che non sono della qualità, che si ricerca, dal che ne potrebbero nascere molti inconvenienti, in pregiudizio della salute di questa cara Patria.

Si intimò, pertanto, a tutti i gentiluomini incaricati del controllo delle porte del- la città di svolgere il servizio, sotto pena di duecento scudi da versare alla camera regia, ad arbitrio dell'ufficio di sanità⁶³.

Non si può sottacere, peraltro, che se, da un lato, il governo milanese vietò di entrare *dentro* la città, dall'altro, fu costretto ad intervenire per impedire ai citta- dini di uscire *fuori* dalla città.

⁵⁹ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 49 e ss.

⁶⁰ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 29 e ss.

⁶¹ G. Sannazzari della Ripa, *Tractatus de peste*, cit., f. 57rb, n. 184 e ss. su cui v. Ascheri, 1997, pp. 47-48.

⁶² A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 61 e ss.

⁶³ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 58 e ss.

Alla notizia della diffusione di un’epidemia, infatti, le città venivano abbandonate per cercare rifugio nelle campagne meno popolate e più salubri. Il fenomeno – che riguardava soprattutto i ceti più alti, ma che interessava, ad esempio, anche i lavoratori che facevano ritorno ai paesi d’origine – contribuiva a diminuire la popolazione della città, dove la densità abitativa rendeva il contagio più frequente, e costituiva, ovviamente, un rimedio “spontaneo” contro il contagio. Quantunque i governi non lo ostacolassero, non si può sottacere, d’altra parte, che il fenomeno rischiava di mettere in allarme la cittadinanza, insospettendola e preoccupandola circa la gravità della situazione epidemiologica. Non solo. La partenza incontrollata di cittadini incaricati di funzioni pubbliche avrebbe anche rischiato di paralizzare l’amministrazione e l’economia della città.

Come avrebbe rilevato Muratori, occorre vietare l’uscita dalla città di coloro che erano al servizio della *respublica*, come «i Magistrati, i parroci, i Medici, i Cerusici o Barbieri, i Notaj, le Levatrici, o sia le mammane, ed altre simili persone, alle quali si suole e si dee con pubblico Editto vietare l’absentarsi dalla Città»⁶⁴.

L’uscita dei cittadini (soprattutto quelli appartenenti ai ceti più alti) fu controllata anche a Milano, non solo per tranquillizzare la popolazione, ma anche per non immobilizzare un’economia già ridotta al lumicino e, inoltre, per garantire l’adempimento delle funzioni pubbliche a cui molti di loro erano addetti (vietando l’uscita dalla città o intimando l’immediato ritorno, salvo, poi, controllare i rientri, quando iniziò la fase discendente dell’infezione, al fine di evitare una nuova “importazione” del contagio)⁶⁵.

Il 30 agosto, quando la peste era già entrata in città, il governatore, constatando che molti gentiluomini avevano abbandonato Milano,

il che dalla maggior parte del Popolo sinistramente interpretandosi, è attribuito a sospettione di Peste e per conseguente viene a causare nel medesimo popolo senza proposito non poca paura e mala soddisfazione in generale,

minimizzò i rischi di epidemia e vietò loro, sotto pena di mille scudi – ovvero maggiore o minore a suo arbitrio – di allontanarsi dalla città senza licenza, che poteva essere rilasciata solo in presenza di una giusta causa. Alla stessa pena soggiacevano coloro che si erano già allontanati e che non avessero fatto ritorno nel termine di sei giorni. Il divieto riguardava solo i capi di casa, mentre non valeva per donne e bambini. Spettava agli anziani delle parrocchie «d’informarsi quali saranno i disubbedienti e di riferirlo», sotto pena di venticinque scudi e di tre tratti di corda «da essergli dati irremissibilmente»⁶⁶.

Le lamentele da parte dei gentiluomini dovettero essere così insistenti che, tre giorni dopo, il governatore precisò che la licenza per allontanarsi dalla città poteva essere concessa solo per un massimo di otto/dieci giorni, senza possibilità

⁶⁴ L.A. Muratori, *Del governo della peste*, cit., p. 26.

⁶⁵ Besozzi, 1988, pp. 38-42

⁶⁶ A. Centorio, *I cinque libri degli avvertimenti*, cit., p. 101 e s.

di proroga, e che poteva essere nuovamente rilasciata solo dopo un periodo di almeno quindici giorni⁶⁷.

Come risulta da una grida del successivo 14 settembre, tuttavia, molti gentiluo-
mini continuavano a trattenersi fuori città, adducendo scuse. Il presidente dell'uf-
ficio di sanità ribadì l'ordine di rientrare in città, evidenziando che la loro assenza
«causa danno di non leggiera importanza a questa città»⁶⁸.

3.2. *La città espugnata: il controllo dei cives*

Secondo le cronache dei contemporanei, la peste entrò in città nell'agosto 1576. Ben presto i contagi, soprattutto nei quartieri più popolosi, non si contarono più. Gli appestati furono inviati al lazzeretto di san Gregorio⁶⁹ ovvero nelle capanne che il governo aveva fatto costruire fuori dalla città per isolare sospetti e infetti.

Come si vedrà, alla recrudescenza del morbo corrispose un inasprimento del sistema sanzionatorio penale.

Nel tentativo di arginare il contagio, il governo adottò una serie di misure sempre più restrittive, volte a limitare la circolazione di persone e cose all'interno del territorio cittadino. Occorre dare atto, peraltro, che più le azioni di contrasto all'epidemia si intensificavano, più le informazioni sul contagio venivano sminuite (o quantomeno non ingigantite) per non allarmare la popolazione e, al tempo stesso, per mostrare l'efficacia dei provvedimenti assunti. Le autorità usavano, infatti, aggiornare la popolazione sull'andamento dell'epidemia, spiegando i motivi che le avevano indotte ad adottare le nuove misure. Da questo punto di vista, non si può sottacere che i provvedimenti legislativi costituivano il principale se non l'unico mezzo di informazione "ufficiale" su cui la popolazione poteva fare affidamento e che, pertanto, la trasmissione delle notizie da parte delle istituzioni assumeva importanza decisiva nella politica di acquisizione del consenso.

Sin dall'8 agosto, in vista della festa di san Michele – data in cui tradizionalmente scadevano i contratti di locazione – l'ufficio di sanità vietò ai milanesi di traslocare per un anno. I contratti di locazione dovevano, pertanto, considerarsi automaticamente prorogati. Erano puniti tanto i «Patroni delle Case, che molesteranno i Pensionanti», quanto i «Pensionanti se si muoveranno dalle case ove abitano»⁷⁰.

Con una successiva grida si precisò che il divieto di trasloco riguardava non solo le abitazioni, ma anche le botteghe, e che interessava non solo la città di Milano, ma anche i suoi borghi. L'ipotesi della proroga dei contratti di locazione era stata generalmente trascurata dai giuristi, che pur si erano ampiamente occupati degli effetti giuridici delle pestilenze sui rapporti locativi, esaminando per lo più la que-

⁶⁷ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 103 e s.

⁶⁸ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 115.

⁶⁹ Casati, 1880; Bognetti, 1923.

⁷⁰ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 87 e s.

stione opposta relativa all’eventuale scioglimento anticipato del contratto, nel caso in cui gli abitanti “fuggissero” dalla città per timore del contagio. La scienza giuridica negò, in tale ipotesi, la facoltà di recesso del conduttore che si fosse allontanato dall’abitazione, ma riconobbe che non fosse tenuto al pagamento della pigione per tutta la durata dell’allontanamento⁷¹.

La grida impose, inoltre, a tutti i capi di casa, maschi o femmine, sotto pena della vita e della perdita dei beni, di denunciare gli appestati agli anziani di parrocchia, i quali a loro volta dovevano darne comunicazione all’ufficio di sanità⁷².

Il 25 agosto l’ordine fu reiterato ed esteso ai capi delle case di tutte le località del ducato milanese, tenuti a denunciare i malati «alli Consoli, o vero alli Medici e Barbieri, essendo vicini, o al curato», ai quali spettava riferire all’ufficio di sanità della capitale. I «delinquenti» erano puniti con una sanzione di venticinque scudi, da applicarsi per due terzi all’ufficio di sanità e per un terzo all’accusatore, al quale veniva rimessa anche la scelta se rimanere segreto⁷³.

Ben presto la situazione sanitaria richiese l’adozione di misure più restrittive

per finire d’estirpare brevemente il principio della contagione di Peste, che da alcuni giorni in qua ha cominciato a pululare in questa Città, nella quale però, per la Iddio gratia, si vede manifesto miglioramento.

Donne e bambini furono i primi ad essere sottoposti a quarantena. Si trattava della categoria fisicamente più debole e maggiormente colpita dalla malattia. Il 26 settembre, i conservatori della sanità vietarono alle donne di qualsiasi stato, condizione ed età e ai fanciulli minori di quindici anni di uscire di casa per otto giorni (prorogabili in base all’evolversi della situazione sanitaria) a far data dalla festa di san Michele (poi posticipata al 1° ottobre, «principalmente perché in questi due giorni di festa possano le sudette persone attendere alli divini officii e pregare sua Divina Maestà per la salute della presente Città»⁷⁴). In caso di trasgressione della quarantena da parte di donne e bambini, spettava al capo di casa subire la sanzione, per non aver vigilato sull’osservanza dell’ordine: chi poteva permetterselo doveva versare una multa di trecento scudi, mentre i non abbienti erano sottoposti a tre tratti di corda. Solo le donne vedove o che per altre ragioni non vivevano con un uomo – le quali potevano fare riferimento ai gentiluomini a tal fine eletti nelle parrocchie affinché provvedessero ai loro bisogni durante la quarantena – subivano personalmente la pena pecuniaria prevista o, in caso di insolvenza, la fustigazione⁷⁵.

⁷¹ Ascheri, 1997, pp. 41-44.

⁷² A. Centorio, *I cinque libri degl’avvertimenti*, cit., p. 91.

⁷³ A. Centorio, *I cinque libri degl’avvertimenti*, cit., p. 90

⁷⁴ A. Centorio, *I cinque libri degl’avvertimenti*, cit., p. 143.

⁷⁵ Sulla condizione giuridica della donna sotto il profilo penalistico (e, in particolare, con riguardo al sistema sanzionatorio), cfr. Minnucci, 2011. Più in generale, nell’ambito degli studi di genere sulla criminalità femminile tra medioevo ed età moderna, v. Sbriccoli,

L'ordine si riferiva unicamente alle donne che abitavano in città o nei borghi e non si applicava a «quelle che vengono di ville, per portare ova, polli, o altre cose mangiative, a vendere nella Città o ai luoghi soliti», che potevano liberamente circolare in città.

Le donne che avessero voluto lasciare la città avrebbero dovuto uscire prima dell'inizio della quarantena; successivamente, avrebbero dovuto farsi rilasciare una licenza dai gentiluomini incaricati della loro cura⁷⁶.

Il 7 ottobre, l'ufficio di sanità diede atto che la misura adottata nei confronti di donne e bambini aveva già avuto positivi effetti sull'andamento dei contagi e deliberò, pertanto, di prolungarla per ulteriori otto giorni,

avendo visto per esperienza che l'essere stato questi pochi giorni ritirate le Donne e i putti di questa Città ha portato notevole giovamento alla salute pubblica e particolare e credendo che alle medesime Donne e figliuoli non le debba essere grave per beneficio suo privato e pubblico della città di contenersi ancora qualche altri pochi giorni⁷⁷.

Una settimana dopo, tuttavia, il governatore fu costretto ad ammettere che «la contagione della peste principiata in questa Città di Milano v'è tutta via facendo progresso, con tutto che non si sia mancato d'ogni opera per ovviare che il male non s'estendesse».

Il 15 ottobre 1576 fu disposta la quarantena «universale, generale e particolare». La decisione fu ben ponderata: un provvedimento così restrittivo rischiava, infatti, di provocare insubordinazioni e di avere ricadute sociali, oltre che, naturalmente, economiche⁷⁸. Durante la quarantena, che sarebbe iniziata il successivo 25 ottobre (poi rinviato al 29, affinché tutta la popolazione ne fosse a conoscenza e potesse prepararsi, facendo approvvigionamenti⁷⁹), l'intera cittadinanza era tenuta a non uscire di casa, «vivendo moderatamente». Nell'attesa che iniziasse per tutta la cittadinanza la quarantena, fu concesso anche alle donne di «andar liberamente fuori di casa per la Città e fuori dove vorrà per l'effetto suddetto di prepararsi si temporalmente come spiritualmente alla quarantena»⁸⁰.

Erano esentati dall'isolamento soltanto «quelli che per uso necessario del vivere o altro caso urgente saranno astretti di uscire di casa o vero andar alli luoghi destinati per portare o far le cose a loro necessarie», i quali erano tenuti a munirsi di licenza, sotto pena della forca. Le porte delle case e delle botteghe dovevano rimanere chiuse, sotto pena di cinquecento scudi ad arbitrio del governatore o di tre tratti di corda.

2009c; Angelozzi, Casanova, 2014; Hohxa, Cavina, Ribémont (edd.), 2014; Garlati, 2020.

⁷⁶ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 124 e ss.

⁷⁷ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 155.

⁷⁸ Besozzi, 1988, pp. 57-58.

⁷⁹ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 194

⁸⁰ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 163 e s.

Il governatore consentì alla popolazione di uscire dalla città per recarsi in campagna e allentare la catena dei contagi (fatta eccezione, come si è accennato, per coloro che erano incaricati di servizi pubblici, relativi in particolare alla sanità e all’igiene della città), «essortando ogn’uno, si come essorta, stando fuori a provvedere di elemosina per sussidio di tanti poveri che sono in questa città». Come avrebbe evidenziato anche Ludovico Antonio Muratori, «se sono esentati i cittadini dal trattarsi nelle Terre e Città in sì pericolosi tempi, non si hanno già da credere esentati anche da alcune Leggi della Carità Cristiana»: occorre, infatti, provvedere, mediante elargizioni, ai lavoratori che, per mancanza di mezzi, non potevano allontanarsi dalla città, come gli artigiani e i commercianti, che, proprio a causa del diminuire degli abitanti, restavano privi di mezzi di sostentamento, «con rimanere tutti esposti al quotidiano pericolo di morir di fame non meno che di Pestilenza»⁸¹.

Si assicurava, infine, che le botteghe dei panettieri, dei macellai e degli altri commercianti di generi alimentari restassero «sempre fornite et aperte»⁸². La disposizione procurò, tuttavia,

molti disordini e pericoli che seguono dal Commercio che fanno le persone con i venditori di vettovaglie, quali escono di casa la mattina per tempo e la sera al tardo per comprare le vettovaglie necessarie al loro vivere,

tanto che già il 30 ottobre il vicario di provvisione fu costretto a pubblicare una grida per vietare l’apertura dei negozi al di fuori degli orari stabiliti, sotto pena di duecento scudi – da versare per metà alla comunità milanese e per metà all’accusatore⁸³ – e di tre tratti di corda.

Le disposizioni relative alla quarantena – che nel frattempo era stata estesa anche alle altre località del ducato, nelle quali si fossero registrati casi di peste⁸⁴ – risultarono, tuttavia, disattese. Lo apprendiamo da un provvedimento dell’ufficio di sanità del 4 novembre (reiterato dal Senato il successivo 27⁸⁵), che senza equivoci rilevava che

quantunque si sia stabilita e comandata una generale e particolare quarantena con principale consideratione e fine che tutte le persone stiano più separate l’una dall’altra che sia possibile, per levare quanto più si può quel toccarsi l’uno e l’altro dal quale nasce la contagione e attaccasi la peste di persona in persona, questa buona intentione e disegno è però in vari modi deluso e defraudato.

L’ufficio revocò tutte le licenze rilasciate al fine di poter circolare, salvo quelle concesse agli incaricati alla vigilanza, ribadendo il divieto di «uscire fuori della

⁸¹ L.A. Muratori, *Del governo della peste*, cit., p. 26.

⁸² A. Centorio, *I cinque libri degl’avvertimenti*, cit., p. 157 e ss.

⁸³ A. Centorio, *I cinque libri degl’avvertimenti*, cit., p. 207.

⁸⁴ A. Centorio, *I cinque libri degl’avvertimenti*, cit., p. 212.

⁸⁵ A. Centorio, *I cinque libri degl’avvertimenti*, cit., p. 232

porta di sua casa ne anco per udir la messa, la quale chi la potrà udire o vedere o l'oda o veda dalle porte o dalle finestre e non in strada o nelle piazze».

Si ribadiva che le violazioni della quarantena sarebbero state punite con la pena capitale ad arbitrio dell'ufficio di sanità, «il quale in niuna maniera permetterà che gli transgressori non siano severamente puniti»⁸⁶.

Con il peggiorare della situazione sanitaria, l'ufficio della sanità ordinò di purgare «panni, danari, o robbe di qual si vogli sorte» appartenenti a persone infette o sospette. La mancata notifica delle merci che non fossero state «debitamente purgate», così come il loro furto o occultamento, era considerata un crimine gravissimo, al punto che ai trasgressori doveva essere inflitta la pena di morte e la confisca di tutti i beni (da versare per metà all'ufficio di sanità e per metà all'accusatore) «come ad homici de suoi prossimi e della patria». Alla stessa pena soggiacevano tutti i concorrenti nel reato, che non avessero provveduto a denunciare.

La severità delle pene comminate rischiava, tuttavia, di scoraggiare l'adempimento del provvedimento, provocando timori nella popolazione. Affinché «la paura della pena non faccia ritrarre alcuno da si buona e salutevole opera», l'ufficio di sanità promise a tutti coloro che avessero immediatamente provveduto alla denuncia l'impunità, oltre alla metà della pena da infliggere ai trasgressori (contro i quali si doveva procedere «in tutti i più rigorosi modi di procedere e non solo durante il presente tempo di peste, ma sempre e perpetuamente senza havere considerazione ad alcuna prescrizione o perfinitione di tempo»).

Il provvedimento punì con le medesime pene anche tutti gli appestati che si fossero allontanati dal lazzaretto di san Gregorio (dove, peraltro, erano stati inviati anche i prigionieri reclusi nelle carceri della Malastalla⁸⁷) o da qualunque altro luogo in cui fossero isolati⁸⁸.

L'infuriare della peste richiese provvedimenti ancora più restrittivi. Il successivo 3 dicembre,

vedendosi che non bastano gli ordini fin qui fatti, perché i sequestrati per causa della peste stiano dentro delle case loro, con le porte serrate, ma che non ostante quelli, ardiscono molti non solo aprire esse porte, ma ancora uscir fuori nelle strade, dalche oltre il mal'eseempio di disubbedienza e temerità che pongono, ne viene anco a soprastare pericolo di attaccarsi qualche contagione di esso male a quelli che per le loro necessità vanno innanzi e indietro per le strade, non sapendo che quei tali disubbedienti siano sospetti e sequestrati,

l'ufficio di sanità dispose che le porte delle abitazioni degli appestati rimanessero chiuse a chiave e che le chiavi fossero consegnate ai deputati delle parrocchie⁸⁹.

⁸⁶ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 213 e ss.

⁸⁷ Besozzi, 1988, p. 71.

⁸⁸ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 226.

⁸⁹ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 259.

È di solo tre giorni dopo il provvedimento con il quale il governatore – che nel frattempo si era trasferito a Vigevano⁹⁰ – prolungò la quarantena di ulteriori quindici giorni, rassicurando nel contempo la popolazione circa gli effetti dei provvedimenti adottati («il male è molto sminuito»): proprio la riduzione dei contagi suggeriva, d'altra parte, di non allentare le misure⁹¹.

Nemmeno l'arrivo del Natale consentì di abbassare la guardia. Anzi. Le festività avrebbero potuto costituire occasione di diffusione dell'epidemia. Il 19 dicembre, il governatore, nel ribadire che i provvedimenti presi avevano già migliorato la situazione sanitaria, ritenne che «sia bene, in queste feste, che si stia ancora separato più che sia possibile e che ogn'uno stia in sua casa nel modo che si è fatto dal principio della quarantena sin'ora». Prorogata pertanto la quarantena fino al 7 gennaio 1577, fu tuttavia concesso ai capi di casa di recarsi la vigilia di Natale ad acquistare generi alimentari o comunque necessari⁹².

Inutile dire che il temporaneo e parziale allentamento delle misure restrittive provocò nella popolazione una generale euforia ed una conseguente diffusa indisciplina, al punto che il 27 l'ufficio di sanità fu costretto ad ammettere che la concessione del governatore «fu male intesa»: la gente che si era riversata nelle strade la vigilia di Natale era stata così tanta «che ha fatto dubitare che non ne avessero a nascere qualche inconveniente con disturbo generale delle tante buone opere già incominciate»⁹³.

Raggiunto il suo picco alla fine del 1576, la peste aveva già mietuto circa 10.000 vittime in città, colpendo soprattutto la parte più malnutrita e debole della popolazione⁹⁴.

Il nuovo anno si aprì con un lieve miglioramento, che indusse molti di coloro che si erano allontanati dalla città nei mesi precedenti a farvi ritorno. Il rischio che l'arrivo in città di un gran numero di persone portasse ad una recrudescenza della malattia indusse il governatore ad imporre a tutti i cittadini che rientravano a Milano di munirsi di una speciale licenza. L'ordine comminava per i trasgressori (e per le guardie delle porte che non avessero controllato) una sanzione di cinquecento scudi da applicarsi metà all'ufficio della sanità e metà all'accusatore (al quale veniva come di consueto garantita la segretezza) o in caso di insolvenza la pena della galera per due anni (o per la durata stabilita ad arbitrio del governatore) per gli uomini e la pubblica fustigazione per le donne⁹⁵.

Il 28 gennaio il governatore dovette, tuttavia, constatare che «molti sono entrati e riusciti per diverse vie e con diversi mezzi» e che «per questa causa sono successi alcuni inconvenienti e disordini in pregiudizio della Sanità della detta cit-

⁹⁰ Besozzi, 1988, pp. 60-65.

⁹¹ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 270 e s.

⁹² A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 278 e s.

⁹³ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 281 e s.

⁹⁴ Besozzi, 1988, p. 79.

⁹⁵ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 286 e s.

tà» e vietò, pertanto, di rilasciare ulteriori licenze, se non per assoluta necessità⁹⁶.

Intanto, mentre il governatore prorogava nuovamente la quarantena sino alla fine di gennaio⁹⁷, l'ufficio di sanità rilevava ancora che l'ordinanza «è malissimo osservata, e peggio hora che mai, quando propriamente si dovrebbe far il contrario». In particolare, si lamentava che molte persone non restavano chiuse nelle loro abitazioni e che molte botteghe restavano comunque aperte. Furono quindi inasprite le pene per la violazione della quarantena, comminando la forca per chi fosse uscito di casa e la sanzione di cinquecento scudi o di tre tratti di corda per chi avesse aperto le botteghe⁹⁸.

L'epidemia iniziava a regredire, come ripetevano continuamente le autorità, sia per rassicurare la popolazione, sia per dimostrare l'efficacia delle misure adottate (e giustificare la protrazione, fino a quando la situazione non fosse apparsa sotto controllo).

Il 1° febbraio la quarantena fu nuovamente prorogata. Il miglioramento della situazione permise, tuttavia, talune concessioni. Si autorizzarono, infatti, i capifamiglia muniti di licenza ad uscire di casa, con la raccomandazione che «si fuggano i non necessarii commercii, le visite, le feste, i Banchetti e l'incontrar l'uno in casa dell'altro» e che «non si vada attorno se non o per necessità o per molta buona convenienza e che all'hora si vada cautamente e con buon riguardo». Tutte le altre persone dovevano restare in casa, con le porte chiuse. In particolare, le case dei malati, come quelle delle prostitute, dovevano rimanere chiuse con catenacci. La violazione dell'ordine comportava una pena di cento scudi e una sanzione corporale ad arbitrio del magistrato di sanità. Per coloro che toglievano i catenacci alle case degli infetti e delle meretrici era, tuttavia, prevista la pena della galera per cinque anni. Era, inoltre, incaricato un avvocato fiscale per ciascuna porta affinché vigilasse sull'osservanza delle prescrizioni e avviasse il processo contro i trasgressori⁹⁹.

Ancora una volta, l'allentamento delle misure restrittive provocò un diffuso ottimismo, nonché un rilassamento nel rispetto delle regole. Risultava, infatti, da un lato, che i capifamiglia abusavano delle licenze concesse e «vanno vagando tutto i giorno con grandissimo scandolo e pericolo de tutti» e, dall'altro, che

la maggior parte delle donne e de fanciulli a quali tutti si è comandato che in niun modo ardiscano a uscir di casa infino ad altra provigione in contrario, escono nondimeno e vanno vagando per la Città e nell'altrui case immischiandosi insieme l'uno con l'altro, come a loro più piace posponendo ogni timore e riverenza, non istimando punto le pene che gli sono minacciate.

⁹⁶ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 296 e s.

⁹⁷ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 288 e s.

⁹⁸ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 289 e s.

⁹⁹ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 300 e ss.

L'ufficio di sanità minacciò pertanto la pena della frusta, oltre ad una sanzione pecuniaria di cinquanta scudi, il cui pagamento spettava al capofamiglia¹⁰⁰.

L'inosservanza delle disposizioni indusse il magistrato della sanità ad intervenire nuovamente, per ribadire la vigenza: rilevando «quanto siano mal osservate le Gride», l'ufficio ordinò di rispettarle, sotto pena di una sanzione di cento scudi e, in caso di insolvenza, di tre tratti di corda per gli uomini e di frustate per le donne. I fanciulli che avessero violato la quarantena dovevano, invece, essere staffilati, mentre la sanzione pecuniaria doveva essere pagata dal padre¹⁰¹.

Con il ripopolarsi della città, ricomparvero, inoltre, anche i mendicanti, ai quali, come si è detto, le autorità avevano provveduto sin dalle prime fasi dell'emergenza attraverso provvedimenti di *esclusione* dalla cittadinanza e, successivamente, anche di *inclusione* negli istituti di cura degli appestati. Il 18 febbraio, il magistrato di sanità nel ribadire come «i mendicanti, e per la povertà e per le malattie siano molto habili a generar mal et a loro et agli altri potendo liberamente andare attorno», vietò loro di questuare per le strade¹⁰².

Il 26 febbraio, il governatore prorogò nuovamente la quarantena fino al 15 marzo¹⁰³ e poi di ulteriori quindici giorni, richiamando le pene già comminate dagli ordini precedenti «senza speranza di gratia o di remissione alcuna»¹⁰⁴.

Il 24 marzo, con l'avvicinarsi delle festività pasquali, il governatore, in considerazione dell'allentarsi del contagio, concesse a tutti i maschi di età maggiore dei dodici anni di uscire di casa, purché non dopo l'una di notte, con la raccomandazione che

si lascino anzi si fuggano i concorsi delle persone, i non necessari commercii di qual si vogli sorte, a ciò che non si venga a tentar Iddio col troppo e troppo presto ardire, ma vada ogn'uno cauto e circonspetto, godendo di questa concessione con ogni modestia e buon'avvertimento.

Alle donne e ai fanciulli al di sotto dei dodici anni era permesso recarsi in chiesa. Venivano inoltre riaperte le attività commerciali e artigianali nelle ore diurne. I trasgressori dovevano essere puniti con una sanzione di trecento scudi e in caso di insolvenza con pene corporali.

Si reiterava l'ordine di purgare tutte le merci infette, promettendo l'impunità a chi avesse denunciato entro l'ottava di Pasqua. Chi non avesse adempiuto entro tale termine avrebbe subito le pene stabilite, con l'avvertenza che si sarebbe proceduto «sommariamente e con informazioni prese a parte et in forma con ogni rigore così convenendosi a disubbidienti e contumaci in cosa tanto premente al

¹⁰⁰ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 305 e ss.

¹⁰¹ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 313 e s.

¹⁰² A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 311 e s.

¹⁰³ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 318.

¹⁰⁴ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 321 e ss.

beneficio pubblico»¹⁰⁵.

Gli ordini continuavano ad essere scarsamente osservati. Il 1° aprile il magistrato di sanità rilevò che le taverne e le osterie risultavano troppo affollate e intimò pertanto a qualsiasi abitante della città e dei corpi santi «che non ardisca per veruna causa ne pretesto andar a mangiare, ne bere, ne dormire ad alcuna hostaria, ne bettola», sotto pena di cento scudi, che poteva essere aumentata o diminuita ad arbitrio del giudice. Restava, tuttavia, permesso a questi locali vendere cibo e bevande, che però non avrebbero potuto essere consumati *in loco* («il comprato si porti via subito»)¹⁰⁶.

Nel frattempo, «nacque grandissimo rivolgimento in Milano tra gli habitatori delle case per causa delle pigioni di quelle». Ogni epidemia era sempre anche occasione di contrasti non solo tra governo e popolo, ma anche di conflitti all'interno della comunità. Gli effetti disastrosi che la peste provocava sull'economia erano, infatti, causa di rivendicazioni economiche e di instabilità sociale, a cui le istituzioni erano tenute a dare risposta, non foss'altro che per mantenere l'ordine e la sicurezza in città. A seguito delle suppliche ricevute da parte della popolazione – stremata da quasi sei mesi di quarantena – di ridurre i canoni di locazione, il 18 aprile 1577, il Senato emanò un provvedimento di sospensione di sei mesi delle esecuzioni per la riscossione degli affitti in favore dei conduttori che era stati ricoverati al lazzaretto «considerata paupertate praedictorum et Infortunio Morbi et damnorum per eas passorum»¹⁰⁷. Un mese dopo, il supremo tribunale intervenne nuovamente, a causa delle continue richieste, delegando a due senatori l'esame della questione relativa i canoni di locazione¹⁰⁸.

Il 27 aprile, l'ufficio di sanità diede atto di avere appreso «con incredibile dispiacere» che in molte terre del ducato si tenevano feste e banchetti. Indignato dal fatto che «questi inconvenienti derivano da Gentil'huomini a quali per interesse ed honore dovrebbe, non pur di non esserne essi gli autori, ma di vietarli agli altri», l'ufficio vietò i conviti in tutto il ducato, pena il pagamento di una sanzione di cinquecento scudi (tanto per chi avesse organizzato, quanto per chi avesse partecipato)¹⁰⁹.

L'11 maggio, considerato il progressivo miglioramento della situazione, il governo consentì anche alle donne e ai bambini minori di dodici anni di uscire di casa nelle ore stabilite (entro le ore 15 del pomeriggio) per recarsi in chiesa ovvero per svolgere incombenze o per lavorare, con minaccia di cinquanta scudi (da pagarsi da parte del padre o del marito) ovvero di una pena corporale, in caso di insolvenza, ad arbitrio del magistrato. La scrupolosa osservanza dell'ordine avrebbe consentito di estendere ulteriormente le concessioni («Con speranza però, se le

¹⁰⁵ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 333 e ss.

¹⁰⁶ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 337 e s.

¹⁰⁷ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 345.

¹⁰⁸ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 375.

¹⁰⁹ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 368 e s.

donne procederanno ... con qualche circonspezione, che tosto si habbi a concedere loro di poter uscire et andar liberamente, secondo l'antico solito»¹¹⁰.

Qualche intemperanza si registrò, tuttavia, tra i più giovani, che con i loro giochi, spesso di contatto, costituivano una causa di veicolo della malattia. L'ufficio, quindi,

perché oltre l'essere da se stesso et in tutti i tempi disconveniente e ne' tempi pestilentiali anco pericoloso molto di contagione il far i Putti a pugni et a sassi infra di loro, si per lo molto numero d'essi e d'altri che a calca inconsideratissimamente vi concorrono e si per la soverchia fatica e sudore loro e per gli indiscreti colpi che l'uno e l'altro si danno

vietò tali pratiche, punendo non solo i fanciulli che prendevano parte al gioco, ma anche chi vi assisteva con una sanzione pecuniaria di cinquanta scudi (da pagarsi da parte delle famiglie o dei padroni presso cui i ragazzini lavoravano) e di una corporale da stabilirsi a seconda dell'età (tratti di corda o staffilate)¹¹¹.

Il 21 giugno, i conservatori di sanità diedero atto che, non solo per la grazia del Signore, ma anche per l'impegno delle autorità e la collaborazione della popolazione, la peste stava gradualmente regredendo. Poiché, tuttavia, «si vede manifestamente che molti vanno a poco a poco chi più, chi meno cadendo in qualche negligenza», furono reiterate alcune disposizioni per tutto il ducato, affinché gli sforzi fatti fino ad allora per contrastare il contagio non venissero vanificati.

In tutte le località dello Stato si doveva organizzare un servizio di guardia alle porte al fine di controllare gli accessi. Era, inoltre, permesso spostarsi all'interno del territorio del ducato solo muniti di bollette di sanità. Le comunità erano tenute in solido con i trasgressori al pagamento delle sanzioni pecuniarie stabilite, secondo una pratica giuridica che, sin dall'età comunale, aveva consentito di regolare i rapporti politici tra le città. Infine, «per meglio accettare l'osservanza della presente Grida», il governo milanese ricorse ancora una volta al sistema premiale, imponendo a tutti i sudditi il dovere di denunciare le trasgressioni e promettendo come ricompensa agli accusatori un terzo della sanzione pecuniaria¹¹².

3.3. La città liberata: qualche considerazione conclusiva

La rassegna di Ascanio Centorio si arresta al 21 giugno 1577. I provvedimenti, tuttavia, non cessarono, anche se ormai più che introdurre nuove misure di contenimento del contagio, erano volti a regolare la ripresa della vita ordinaria¹¹³.

Già dai primi mesi del 1577, d'altra parte, «la mortifera Pestilentia, la quale sprezzate le guardie, superate le mura di questa grande e popolatissima città pa-

¹¹⁰ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 372 e s.

¹¹¹ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 381 e s.

¹¹² A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 407 e ss.

¹¹³ Besozzi, 1988, pp. 96-97.

reva intenta a volerla divorar tutta, cominciò a temperarsi et a debilitarsi a poco a poco».

Pur restando ancora sospesi i traffici commerciali, fu rimosso il divieto di traslocare (che era stato uno dei primi provvedimenti assunti), fu concesso alla popolazione di uscire di casa e di frequentare le chiese e le strade, nonché di partecipare alle solenni processioni organizzate dall'arcivescovo Carlo Borromeo.

Il 20 gennaio 1578, la città di Milano fu finalmente dichiarata libera dal contagio. Il provvedimento, che fu accolto dalla cittadinanza con grandi festeggiamenti, riapriva i commerci della città non solo con le altre città del ducato, ma anche con gli altri Stati (purché liberi dal contagio).

Di conseguenza, erano revocate «come nulle et invalide» tutte le grida e gli altri provvedimenti adottati per fronteggiare l'epidemia. Era quindi ammessa la libera circolazione delle persone «pur che si venga da luoghi sani ... et con legittime fedi, et bollette». Anche queste cautele sarebbero comunque rimaste in vigore «solamente per un poco di tempo et per conservatione della salute con tanta fatica et spesa riacquistata».

Per converso, era vietato

d'allegare o di mettere in considerazione niuna de la sopradette grida o prohibitioni o altra cosa per opporsi a questa general liberatione e sicurezza o per impedir l'uso reciproco e volontario di essa¹¹⁴.

Con la revoca dei provvedimenti straordinari, le libertà, temporaneamente compresse per la tutela della salute collettiva, tornavano a riespandersi come nei tempi normali.

Il diritto poteva, per il momento, farsi da parte, lasciando che fosse la medicina ad occuparsi degli ultimi strascichi dell'epidemia.

La frequenza con la quale le pestilenze si erano sino ad allora abbattute sull'Italia e sull'Europa induceva, tuttavia, a ritenere che, presto, nuovi provvedimenti avrebbero dovuto essere messi in atto, secondo prassi ormai consolidate.

La storiografia si è interrogata sull'influenza delle strategie (non solo giuridiche) sul debellamento della peste e delle altre malattie epidemiche¹¹⁵. Possiamo allora chiederci se le misure adottate dal governo milanese per difendere la città dalla peste che tra il 1576 e il 1577 provocò 17.000 morti avessero raggiunto il loro scopo?

La lotta alla peste di San Carlo fu il frutto di un delicato equilibrio tra azioni politiche e reazioni sociali. È innegabile, infatti, che gran parte della lotta all'epidemia si giocò sul terreno del consenso.

Le istituzioni cittadine tentarono di contrastare l'epidemia mediante l'adozione di misure restrittive della libertà di circolazione, che miravano ad accentuare il controllo sulla popolazione, attraverso la limitazione dell'accesso alla *civitas* e

¹¹⁴ A. Centorio, *I cinque libri degl'avvertimenti*, cit., p. 422 e ss.

¹¹⁵ Del Panta 1980, pp. 183-191.

della circolazione dei *cives*.

L’osservanza della legislazione straordinaria adottata dal governo milanese si fondò essenzialmente sulla funzione intimidatrice della pena, che comportò, ad esempio, un aumento dei casi punibili con la pena capitale.

Attraverso la minaccia della sanzione, l’ufficio della sanità milanese cercò di imporre le disposizioni poste a tutela della salute collettiva, al fine di proteggere la popolazione dal “nemico invisibile”. Da un lato, la diffusa paura del contagio legittimò lo *ius puniendi* dello Stato, che cercò peraltro anche di minimizzare la gravità della situazione epidemica e di tranquillizzare la collettività, evitando di creare il panico collettivo, se non altro per convincerla dell’efficacia dei provvedimenti adottati. Dall’altro, non si può tuttavia sottacere che furono sovente le stesse autorità ad alimentare i timori e le preoccupazioni dei cittadini – come avvenne, ad esempio, con i processi agli untori –, al fine di creare un allarme in grado di generare consenso¹¹⁶.

A giudicare dal tenore dei provvedimenti emanati dalle autorità governative durante la peste di San Carlo, risulta, tuttavia, che le prescrizioni furono spesso contestate e disattese dalla popolazione.

Se ciò determinò un “cortocircuito” tra governo e società, che si tradusse in un ulteriore inasprimento delle pene, al tempo stesso, il governo milanese cercò di acquisire il consenso della popolazione alla propria azione, al fine non solo di evitare manifestazioni di dissenso o protesta, ma anche di ottenere la necessaria collaborazione nell’attuazione dei provvedimenti.

A ciò si aggiunge che, nella repressione dei comportamenti contrari alle prescrizioni a tutela della salute pubblica, il governo milanese utilizzò sovente anche misure premiali (mediante l’assegnazione di una parte della sanzione pecuniaria al “delatore”), che divennero uno strumento indiretto di contrasto all’epidemia, che permetteva anche di “convincere” i cittadini circa l’opportunità delle misure adottate.

Se da un lato, dunque, le autorità milanesi si affannarono nell’emanare provvedimenti straordinari per arrestare il contagio (e nel farli rispettare con sanzioni rigorose), al fine di “tranquillizzare” i cittadini (talvolta anche sminuendo gli effetti della peste), dall’altro, la popolazione, pur chiedendo di essere protetta dall’epidemia, cercò in tutti i modi di sottrarsi al rispetto delle regole imposte (anche per contenere gli effetti che le stesse avevano sulla società e sull’economia), inducendo il governo ad adottare nuove misure.

Il ricorso alla sanzione penale mantenne per tutta l’età moderna una posizione centrale nelle strategie di contrasto alla peste, iscrivendosi nel processo di consolidamento dell’apparato repressivo dello Stato.

Occorrerebbe, tuttavia, verificare l’effettivo impiego dei mezzi di repressione comminati dal governo milanese per imporre i provvedimenti di contenimento dell’epidemia. Secondo la ricostruzione di Leonida Besozzi, le pene capitali inflit-

¹¹⁶ Lacchè, Meccarelli, 2019; Storti, 2019.

te durante la peste di San Carlo per inosservanza delle disposizioni di contrasto alla pestilenza furono soltanto due¹¹⁷. Il dato è senz'altro parziale e, in assenza di ulteriori riscontri (riguardanti, ad esempio, anche le altre sanzioni pecuniarie e corporali), non consente di valutare, nel suo complesso, l'efficacia dell'apparato sanzionatorio nella tutela della sanità collettiva. Se, da un lato, esso non sembra in grado di smentire la valenza simbolica e stigmatizzante della pena nelle complesse dinamiche dei rapporti tra politica, diritto e società in età moderna¹¹⁸, dall'altro, ci si può interrogare sull'efficacia del diritto punitivo nel perseguimento degli obiettivi di tutela della salute, quantomeno in relazione alla violazione di quelle regole restrittive delle libertà personali che, per la loro inevitabile flessibilità e indeterminatezza, richiedono di essere applicate secondo buon senso ed elasticità.

Bibliografia

- Agamben G., 2003: *Stato d'eccezione*, Torino, Bollati Boringhieri
- Albini G., 1982: *Guerra, fame, peste. Crisi di mortalità e sistema sanitario nella Lombardia tardo medievale*, Bologna, Cappelli
- Albini G., 2015: *Il controllo della sanità: gli ufficiali del ducato di Milano nel XV secolo*, in L. Antonielli (ed.), *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 7-17
- Albini G., 2016: *Poveri e povertà nel Medioevo*, Roma, Carocci
- Angelozzi G., Casanova C., 2014: *Donne criminali: il genere nella storia della giustizia*, Bologna, Patron Editore
- Antonielli L., 2015: *Tra polizia sanitaria e polizia di prossimità: gli anziani di parrocchia nella Milano del Sei-Settecento*, in L. Antonielli (ed.), *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. 107-139
- Armellini S., 1976: *Saggi sulla premialità del diritto nell'età moderna*, Roma, Bulzoni editore
- Ascheri M., 1975: *Note per la storia dello stato di necessità*, in "Studi Senesi", LXXXVII, pp. 7-94
- Ascheri M., 1997: *I giuristi e le epidemie di peste (secoli XIV-XVI)*, Siena, Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali
- Attanasio F.P., 2018: *L'abuso di credulità tra codici e giurisprudenza nel regno d'Italia*, in "Italian Review of Legal History", 4, n. 3

¹¹⁷ Besozzi, 1988, p. 71.

¹¹⁸ Il tema è ancora attualissimo, come dimostra l'odierno dibattito sul populismo penale: si vedano i contributi in *La società punitiva*, 2016, nonché Ferrajoli, 2019.

- Baiardi G.B., *Additio a G. Claro, Liber quintus sive Practica criminalis*, Venetiis, Ex Typographia Baretiana, 1626
- Bartoli R., 2020: *Il diritto penale dell'emergenza "a contrasto del Coronavirus": problematiche e prospettive*, in "Sistema penale" (<https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/bartoli-diritto-penale-emergenza-coronavirus>)
- Benigno F., Scuccimarra L. (edd.), 2007: *Il governo dell'emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo*, Roma, Viella
- Benvenuto G., 1996: *La peste nell'Italia della prima età moderna. Contagio, rimedi, profilassi*, Bologna, CLUEB
- Bernardi A., 2020: *Il diritto penale alla prova della Covid-19*, in "Diritto penale e processo", 4, p. 441-451
- Besozzi L., 1988: *Le magistrature cittadine milanesi e la peste del 1576-1577*, Bologna, Cappelli
- Besta G.F., *Vera narratione del successo della peste, che afflisse l'inclita città di Milano, l'anno 1576 et di tutte le provisioni fatte a salute di essa città*, Milano, per Paolo Gottardo, & Pacifico Pontij, 1578
- Bianchi Riva R., 2016a: *Innocenzo III tra diritto e società: consuetudini, scandali e consenso popolare*, in "Vergentis", 2, pp. 249-271
- Bianchi Riva R., 2016b: *Dal consenso al dissenso. La rilevanza giuridica dello scandalo nelle elezioni episcopali (secc. XII-XV)*, in "Historia et ius", 10, paper 3
- Biraben J.N., 1975: *Les Hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens*, Paris, La Haye, Mouton
- Bisciola P., *Relatione verissima del progresso della peste di Milano qual principio nel mese d'agosto 1576 e seguì fino al mese di maggio 1577*, Bologna, Carlo Maisardi, 1630
- Bognetti G.P., 1923: *Il Lazzaretto di Milano e la peste del 1630*, Milano, Tip. San Giuseppe
- Bugatti G., *I fatti di Milano al contrasto della peste ovvero pestifer contagio dal primo agosto 1576 sino all'ultimo dell'anno 1577*, Milano, per Paolo Gottardo, & Pacifico Pontij, 1578
- Calore A., Sciumè A. (edd.), 2013: *La funzione della pena in prospettiva storica e attuale*, Milano, Giuffrè
- Cancila R., 2016: *Salute pubblica e governo dell'emergenza: la peste del 1575 a Palermo*, in "Mediaterrane", a. XIII, n. 37, pp. 231-272
- Canosa R., 1985: *Tempo di peste. Magistrati ed untori nel 1630 a Milano*, Roma, Sapere 2000
- Cantù C., *La Lombardia nel secolo XVII*, in Id., *Scritti minori*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1864, vol. II, pp. 231-445
- Casati C., 1880: *Il lazaretto di Milano: schizzo storico*, Milano, L. Robecchi

- Cassi A.A. (ed.), 2013: *Ai margini della civitas: figure giuridiche dell'altro tra Medioevo e futuro*, Soveria Mannelli, Rubbettino
- Centorio A., *I cinque libri degl'avvertimenti, ordini, gride et editti fatti, et osservati in Milano, ne' tempi sospettosi della peste ne gli anni MDLXXVI e MDLXXVII*, Venezia, appresso Giovanni, e Gio. Paolo Gioliti de' Ferrari, 1579
- Cernigliaro A. (ed.), 2010: *Il «privilegio» dei 'proprietari del nulla'. Identificazione e risposte alla povertà nella società medievale e moderna*, Napoli, Satura
- Chabod F., 1934: *Lo Stato di Milano nell'impero di Carlo V*, Roma, Tumminelli & c.
- Cipolla C.M., 1986: *Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell'Italia del Rinascimento*, Bologna, Il Mulino
- Cipolla C.M., 2012: *Il pestifero e contagioso morbo. Combattere la peste nell'Italia del Seicento*, Bologna, Il Mulino
- Constitutiones Domini Mediolanensis*, Mediolani, Apud Valerium et Hieronymum Metios fratres calcographos, 1552
- Cunha Ujvari S., 2011: *Storia delle epidemie*, Città di Castello, Odoya
- Dani A., 2018: *Vagabondi, zingari e mendicanti. Leggi toscane sulla marginalità sociale tra XVI e XVIII secolo*, Firenze, Editpress
- Deciani T., *Tractatus criminalis*, Venetiis, Apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1590
- Del Panta L., 1980: *Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli XIV-XIX)*, Torino, Loescher editore
- Delumeau J., 1979: *La paura in Occidente (secoli XIV-XVIII)*, Torino, SEI
- di Renzo Villata M.G., 2011: *Il processo agli untori di manzoniana memoria e la testimonianza (ovvero...due volti dell'umana giustizia)*, in "Acta Histriae", 3, pp. 419-452
- Dionigi R., Ferro F.M., 2020: *Non è la prima volta. Epidemie e pandemie. Storie, leggende e immagini*, Busto Arsizio, Nomos
- Druwé W., 2018: *Scandalum in the Early Bolognese Decretistic and in Papal Decretals (ca. 1140-1234)*, Leuven, Peeters
- Farinelli G., Paccagnini E. (edd.), 1988: *Processo agli untori. Milano 1630 cronaca e atti giudiziari in edizione integrale*, Milano, Garzanti
- Ferrajoli L., 2019: *L'uso politico del diritto penale*, in Corleone F. (ed.), *Carcere e giustizia. Ripartire dalla Costituzione*, Firenze, Consiglio regionale della Toscana, pp. 9-83
- Fossier A.-V., 2009: *Propter vitandum scandalum. Histoire d'une catégorie juridique (XIIe-XVe siècles)*, in "Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moy-en-Âge", 121, pp. 317-348
- Garlati L., 2001: *Prima che il mondo cambi. La Milano dei senatori nel Transunto del metodo giudiziario (1769)*, in *Studi di storia del diritto*, III, Milano, Giuffrè,

pp. 521-639

- Garlati L., 2011: «Colpevoli di un delitto che non c’era». Il processo agli untori nella lettura di Verri e di Manzoni, in “La Corte d’Assise”, 1, pp. 395-449
- Garlati L., 2012: *Organizzazione giudiziaria e processo penale nella Lombardia d’antico regime*, in M. Cavina (ed.), *La giustizia criminale nell’Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna, Patron Editore, pp. 145-168
- Garlati L., 2020: *Pink crimes. Criminalità femminile e condanne capitali nelle sentenze del Senato di Milano (1471-1783)*, in “Historia et ius”, 17, paper 6
- Gastaldi G., *Tractatus de avertenda et profliganda peste politico-legalis*, Bononiae 1684
- Gatta G.L., 2020a: *Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare*, in “Sistema penale” (<https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/coronavirus-covid-19-diritti-liberta-fondamentali-diritto-penale-legalita>)
- Gatta G.L., 2020b: *Un rinnovato assetto del diritto dell’emergenza COVID-19, più aderente ai principi costituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci ed ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n. 19*, in “Sistema penale”, (<https://www.sistemapenale.it/it/articolo/decreto-legge-19-del-2020-covid-19-coronavirus-sanzioni-illecito-amministrativo-reato-inosservanza-misure>)
- Geremek B., 1985: *Mendicanti e miserabili nell’Europa moderna (1350-1600)*, Roma-Bari, Laterza
- Greci R., 1990: *Il problema dello smaltimento dei rifiuti nei centri urbani dell’Italia medievale*, in *Città e servizi sociali dei secoli XII-XV*, Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte, pp. 439-464
- Grimaldi M., 2020: *Covid-19: la tutela penale dal contagio*, in “Giurisprudenza Penale Web”, 4
- Helmholz R., 2010: *Scandalum in the Medieval Canon Law and in the English Ecclesiastical Courts*, in “Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung”, 127, pp. 258-274
- Hohxa D., Cavina M., Ribémont B. (edd.), 2014: *Le donne e la giustizia fra medioevo ed età moderna. Il caso di Bologna a confronto*, a cura di, Bologna, Patron Editore
- Il buon uso della paura* 1990: *Il buon uso della paura. Per una introduzione allo studio del trattato muratoriano* Del governo della peste, Firenze, L. S. Olschki
- Ingrassia G., *Informatione del pestifero et contagioso morbo*, Palermo, appresso Giovan Mattheo Mayda, 1576
- La Cava F., 1945: *La peste di S. Carlo vista da un medico*, Milano
- La società punitiva* 2016: *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in “Diritto penale contemporaneo” (<https://archiviodpc>).

- dirittopenaleuomo.org/d/5087-la-societa-punitiva-populismo-diritto-penale-simbolico-e-ruolo-del-penalista)
- Lacchè L., Meccarelli M., 2019: *Paura in criminalibus: il problema penale tra sentimento umano e dinamiche sociali*, in *La paura. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e diritto di punire*, "Quaderno di storia del penale e della giustizia, 1, pp. 7-13
- Latini C., 2005: *Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè
- Lecuppre G., 2013: *Le scandale: de l'exemple pervers à l'outil politique (XIIIe-XVe siècle)*, in "Cahiers de recherches médiévales et humanistes", 25, pp. 181-191
- Leveux Texeira C., 2010: *L'utilitas publica des canonistes. Un outil de regulation de l'ordre juridique*, in "Revue française de histoire des idées politiques", 32, pp. 259-276
- Leveux-Teixeira C., 2013: *Le droit canonique médiéval et l'horreur du scandale*, in "Cahiers de recherches médiévales et humanistes", 25, pp. 193-211
- Luciani M., 2020: *Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell'emergenza*, in "Rivista AIC", 2
- Marini F.S., Sciacca G. (edd.), 2020: *Emergenza Covid-19 e ordinamento costituzionale*, Torino, Giappichelli
- Massetto G.P., 1994a: *La prassi giuridica lombarda nell'opera di Giulio Claro (1525-1575)*, ora in *Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano, LED, pp. 11-59
- Massetto G.P., 1994b: *Aspetti della prassi penalistica lombarda nell'età delle riforme: il ruolo del Senato milanese*, ora in *Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano, LED, pp. 331-424
- Massetto G.P., 1994c: *Monarchia spagnola, Senato e Governatore: la questione delle grazie nel Ducato di Milano (secoli XVI-XVII)*, ora in Id., *Saggi di storia del diritto penale lombardo (sec. XVI-XVIII)*, Milano, LED, pp. 229-268
- Massetto G.P., 2017: *Osservazioni sull'attività giudiziaria del Senato milanese nell'età di Beccaria*, ora in *Scritti di storia giuridica di Gian Paolo Massetto*, Milano, Giuffrè, pp. 1175-1197
- McNeill W.H., 1981: *La peste nella storia. Epidemie, morbi e contagio dall'antichità all'età contemporanea*, Torino, Einaudi
- Meccarelli M., 1998: *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè
- Meccarelli M., 2009: *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, in "Quaderni storici", a. XLIV, n. 2, pp. 493-521.
- Meccarelli M., 2016: *Pensare la legge nel tempo dell'autonomia del diritto. Espe-*

- rienze medievali e moderne*, in C. Storti (ed.), *Le legalità e le crisi della legalità*, Torino, Giappichelli, pp. 127-157
- Minnucci G., 2011: *La condizione giuridica della donna tra Medio Evo ed Età Moderna: qualche riflessione*, in “Anuario de Historia Del Derecho Espanol”, 81, pp. 997-1007
- Monti A., 2003: *Iudicare tamquam Deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Milano, Giuffrè
- Muratori L.A., *Del governo della peste e delle maniere di guardarsene*, Roma, Per Girolamo Mainardi, 1743
- Musumeci E., 2007: “*Il funesto delitto*”: *il contagio e l'imbarazzo dei giuristi*, in “*Historia et ius*”, 12, paper 9
- Naphy W., Spicer A., 2006: *La peste in Europa*, Bologna, Il Mulino
- Onida V., 2020: *Costituzione e Coronavirus. La democrazia nel tempo dell'emergenza*, Milano, Edizioni Piemme
- Pastore A., 2007: *Dal lessico della peste: untori, unzioni, unti*, in “*Acta Histriae*”, 15, pp. 127-138
- Petronio U., 1972: *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano, Giuffrè
- Pisani M., 2010: *Studi di diritto premiale*, Milano, LED, seconda ed.
- Preto P., 1978: *Peste e società a Venezia nel 1576*, Vicenza, Neri Pozza
- Preto P., 1988: *Epidemia, paura e politica nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza
- Ruffié J., Sournia J.C., 1985: *Le epidemie nella storia*, Roma, Editori Riuniti
- Sannazzari della Ripa G., *Tractatus de peste*, Venetiis, 1601
- Sbriccoli M., 1969: *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè
- Sbriccoli M., 2009a: *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, pp. 591-670
- Sbriccoli M., 2009b: *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di giustizia criminale*, ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, pp. 1223-1245.
- Sbriccoli M., 2009c: *Deterior est condicio foeminarum. La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, pp. 1247-1265
- Sella D., Capra C., 1984: *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Torino, UTET
- Signorotto G., 1996: *Milano spagnola*, Milano, Sansoni
- Storti C., 2019: *A proposito di uso politico della paura*, in *La paura. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e*

- diritto di punire*, "Quaderno di storia del penale e della giustizia, 1, pp. 295-299
- Valente A., 1923: *La peste del 1576 in Milano. Notizie tratte dalle lettere di un contemporaneo*, in "Archivio Storico Lombardo", pp. 456-479
- Visconti A., 1911: *Il Magistrato di Sanità nello Stato di Lombardia*, in "Archivio Storico Lombardo", pp. 263-285
- Visconti A., 1913: *La pubblica amministrazione nello stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*, Roma, pp. 305-333